

F.to Digitalmente  
Il Direttore dell'Area Anticorruzione  
e Privacy  
Dott.ssa Elisabetta Bove

F.to Digitalmente  
Il Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e Trasparenza  
Dott. Marco Ciacci

**ALLEGATO SUB A)**

**PIAO 2025-2027**

**SEZIONE NORMATIVA**

## Sommario

## Sommario

|  |          |
|--|----------|
| Sommario .....   | 2        |
| <b>Parte prima: Norme di carattere generale in materia di prevenzione della corruzione .....</b>   | <b>4</b> |
| Art. 1 – Definizione del sistema di prevenzione della corruzione e metodologia di analisi del rischio ..   | 4        |
| Art. 2 – La sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO - metodologia di aggiornamento .....  | 5        |
| Art. 3 – Conoscenza e diffusione del PIAO - Valorizzazione e compiti del personale .....   | 6        |
| Art. 4 – Indirizzi per la formazione .....   | 7        |
| Art. 5 - Criteri per la rotazione dei dirigenti e del personale esposto a rischio di corruzione .....  | 8        |
| Art. 6 - Rotazione straordinaria .....   | 13       |
| Art. 7 - Compiti e adempimenti in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .....  | 15       |
| Art. 8 - Obblighi di informazione e comunicazione .....  | 17       |
| Art. 9 - Nucleo Indipendente di Valutazione .....  | 18       |
| Art. 10 – Responsabilità dei Dirigenti apicali e della struttura amministrativa dell’ente .....  | 18       |
| Art. 11 – Individuazione delle attività a rischio di corruzione .....  | 19       |
| Art. 12 – Applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società e agli enti partecipati, ad esclusione delle società quotate in mercati regolamentati .....   | 20       |
| Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo della Legge n. 190/2012 in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione, nonché degli atti di indirizzo emanati nel tempo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, le società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 avente ad oggetto “ <i>Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica</i> ” devono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ed in particolare: ..... | 20       |
| Art. 13 – Segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti comunali .....  | 23       |
| Art. 14 – Disciplina comportamentale e conflitti d’interesse .....   | 27       |
| Art. 15 - Titolare Effettivo: adempimenti da attuare anche al fine di prevenire l’insorgere di conflitti di interesse .....  | 30       |
| Art. 16 - Divieto di <i>Pantouflage</i> .....  | 31       |
| Art. 17 – Sanzioni disciplinari .....  | 33       |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 18 – Coordinamento tra prevenzione della corruzione e trasparenza .....   | 34        |
| Art. 19 – Coordinamento tra il sistema dei controlli interni ed il PIAO .....  | 34        |
| Art. 20 – Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza .....  | 35        |
| Parte seconda: Trasparenza e integrità .....   | 35        |
| Art. 21 - Principi ispiratori ed obiettivi generali .....  | 35        |
| Art. 22 – Contenuti ed obiettivi specifici .....   | 37        |
| Art. 23 – Soggetti referenti e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .   | 37        |
| Art.24 – Organizzazione e funzioni dell’amministrazione per la predisposizione e l’attuazione delle attività in materia di trasparenza .....                           | 38        |
| Art. 25 – Formazione interna e comunicazione esterna .....   | 39        |
| Art. 26 – Disciplina dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato.....  | 40        |
| Art. 27 – Società in controllo pubblico ed enti partecipati dal Comune di Milano ad esclusione delle società quotate in mercati regolamentati e loro controllate ..... | 41        |
| Art. 28 – Collegamento con le misure di prevenzione della corruzione e con la sottosezione Performance del PIAO .....  | 42        |
| Art. 29 - Responsabilità e sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni riguardanti la trasparenza e l’integrità .....  | 43        |
| <b>Allegato 1 - INDICATORI DI RISCHIO .....</b>  | <b>44</b> |
| <b>Allegato 2 - SEZIONE NORMATIVA PIAO 2025 - 2027 .....</b>   | <b>46</b> |
| <b>Allegato 3 - TABELLE ADEMPIMENTI DA VERIFICARE .....</b>  | <b>55</b> |

**Parte prima:                    Norme di carattere generale in materia di prevenzione della corruzione****Art. 1 – Definizione del sistema di prevenzione della corruzione e metodologia di analisi del rischio**

La presente sezione individua il sistema di buone regole di organizzazione che, oltre a fornire strumento idoneo a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente, contribuisce a ridurre la possibilità che si verifichino eventi "corruttivi" e/o di cattiva amministrazione, assicurando adeguate forme di pubblicità e trasparenza e rafforzando il rapporto di fiducia tra il cittadino e l'Amministrazione pubblica.

Tale sistema individua i processi aziendali - e le relative fasi - esposti a rischio corruttivo, i rischi corruttivi, gli strumenti/misure di prevenzione apposte per la gestione del rischio. Si tratta, in particolare, di specifici modelli operativi - anche afferenti ad ambiti trasversali oltre che a processi gestiti da singole Aree/Direzioni, aggiornati periodicamente - che contengono la descrizione del processo, le istruzioni operative per il suo svolgimento, nonché la rappresentazione di come i rischi vengono individuati e mitigati. Entrambe le attività di mappatura del rischio e di elaborazione dei modelli organizzativi avvengono con il coinvolgimento, in maniera trasversale, di tutte le Direzioni comunali chiamate ad analizzare le attività svolte rispetto ai fattori di rischio di corruzione che possono caratterizzare i processi e le procedure eseguite.

L'individuazione delle attività "a rischio corruttivo" e delle conseguenti misure organizzative avviene sulla base dell'analisi del contesto esterno e interno e dell'esperienza maturata nei diversi ambiti di competenza dell'Amministrazione dalle strutture di riferimento, tenuto altresì conto sia degli esiti del monitoraggio svolto sullo stato di attuazione del PIAO, sia degli esiti di eventuali audit interni, che delle segnalazioni di fatti illeciti pervenute nel corso del precedente esercizio, delle contestazioni disciplinari avviate, degli esiti dei controlli di regolarità amministrativa di tipo successivo nel caso di emersione di irregolarità significative, delle azioni avviate dall'autorità giudiziaria e delle sollecitazioni eventualmente intervenute dagli *stakeholders*.

In particolare, ai fini dell'identificazione delle aree di rischio e delle relative misure di prevenzione sono stati tenuti in particolare considerazione i seguenti fattori abilitanti:

- a) **il contatto con l'utenza:** fatti salvi i casi in cui esso sia necessario anche per la peculiarità del servizio richiesto, specie per procedure standardizzate e per informazioni ampiamente conoscibili e facilmente accessibili, esso può aumentare il rischio "corruttivo", determinando potenziali forme di collegamento tra Istituzione e "cittadino utente" che, in quanto non richieste dalla Legge e affatto indispensabili al migliore assolvimento dei compiti d'ufficio, possono arrecare intralcio al più ordinato ed efficiente disimpegno delle attività di rispettiva competenza sino a pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa, senza alcun vantaggio concreto nei confronti dell'utenza;

- b) **la mancata trasparenza e la scarsa qualità di comprensione degli atti amministrativi:** tali circostanze non rendono chiara la portata degli obblighi incombenti sull'Amministrazione Comunale ed allo stesso tempo non rendono espliciti i diritti in capo ai cittadini utenti dei servizi erogati;
- c) **la presenza di spazi di discrezionalità amministrativa non temperati da misure di regolazione e semplificazione:** tali circostanze possono dare luogo a fenomeni di non corretta gestione ed a disparità di trattamento nell'accesso ai servizi;
- d) **l'assenza di segregazioni di ruoli e responsabilità:** il radicarsi di monopoli di potere ed asimmetrie informative legate all'assenza di divisione dei ruoli può andare a discapito del buon funzionamento degli uffici;
- e) **rilevanza economica o impatto esterno:** sono da considerarsi a rischio le attività che hanno un impatto sociale o reputazionale per l'ente, nonché le attività che abbiano una rilevanza economica legata alle risorse impiegate e/o agli eventuali interessi economici esterni.

L'*assesment* del rischio corruttivo si è svolto secondo le modalità indicate nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza:

#### **Art. 2 – La sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO - metodologia di aggiornamento**

La sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO, proposta dal Segretario Generale/Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato ai sensi del successivo articolo 7, è adottata dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno o entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente.

Poiché la caratteristica sostanziale della predetta sezione consiste nella prevenzione del “*rischio corruttivo*”, con cadenza almeno annuale, i Dirigenti apicali dell'Ente, anche su impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, propongono una mappatura del rischio che tiene conto altresì dell'attuazione delle misure organizzative dell'annualità precedente.

All'esito di tale attività di verifica, i Dirigenti apicali - ove necessario - formulano entro il 30 settembre di ogni anno nuove proposte finalizzate alla tempestiva adozione di ulteriori strumenti atti alla prevenzione del rischio, o proposte di modifica dei modelli operativi già in uso, in special modo allorquando nell'ambito delle rispettive Aree/Direzioni si siano verificati eventi corruttivi.

Rimane ferma la possibilità da parte del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza di proporre in ogni tempo alla Giunta Comunale le integrazioni alla sezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO ritenute necessarie per assicurare un più efficace contrasto di (ulteriori) rischi corruttivi emersi o per adeguarla ad eventuali processi di riorganizzazione interna effettuati. Tale attività di modifica, in corso d'anno, può avere origine anche a seguito delle indicazioni eventualmente pervenute dalla funzione di audit, o delle segnalazioni provenienti dai Dirigenti apicali, nell'esercizio

delle prerogative e responsabilità loro ascritte in tema di attuazione e monitoraggio delle regole di prevenzione della corruzione.

### **Art. 3 – Conoscenza e diffusione del PIAO - Valorizzazione e compiti del personale**

Attese le finalità della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, si reputa essenziale assicurarne un’ampia e partecipata conoscenza da parte dei cittadini, degli utenti dei servizi e dei dipendenti.

Al fine di assicurare tale conoscenza, nonché di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cura, insieme alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, la pubblicazione del PIAO sul portale istituzionale in “Amministrazione trasparente”.

Inoltre, al fine di dare ampia diffusione delle sue prescrizioni al personale dipendente e agli stakeholder, si prevede che:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ne curi la pubblicazione nella rete intranet a disposizione di tutti i dipendenti in servizio;
- la Direzione Organizzazione e Risorse Umane, al momento dell’assunzione di ogni dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, segnali i termini della pubblicazione e provveda ad acquisire formale dichiarazione di presa d’atto da parte del neoassunto;
- semestralmente la Direzione Organizzazione e Risorse Umane invii al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza una relazione sullo stato di attuazione della disposizione di cui al precedente punto;
- i dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformino ai contenuti prescrittivi del PIAO e della presente sezione normativa. Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad una attività di analisi e valutazione propositiva delle attività a rischio e delle misure di mitigazione. A tal riguardo, i Dirigenti apicali possono organizzare, con cadenza almeno annuale entro il 30 settembre, momenti di confronto - anche con l’utilizzo di modalità telematiche - con i dipendenti della propria struttura organizzativa, al fine di acquisire suggerimenti e valutazioni concrete circa l’implementazione delle attività a rischio, ovvero stimolare i propri dipendenti a proporre modifiche o implementazioni delle misure di prevenzione della corruzione. L’esito delle proposte raccolte sarà formalizzato in apposita relazione da inserire tempestivamente nell’apposito applicativo informatico anticorruzione unitamente ad eventuale documentazione utile;

- il PIAO approvato venga pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente; ciò potrà consentire ai cittadini singoli o associati di presentare proposte e/o suggerimenti utili all'aggiornamento del Piano;
- i contenuti della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO siano rappresentati e discussi in seduta aperta nella Commissione Consiliare Antimafia, almeno una volta all'anno.

#### **Art. 4 – Indirizzi per la formazione**

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione, un ruolo strategico è rappresentato dalla formazione annuale dei dipendenti sul tema del rischio corruttivo, sia di tipo generale che specifica, oltre che sulle materie dell'etica e dell'integrità.

La formazione deve assicurare non solo l'aggiornamento del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma deve avere altresì riguardo, anche ai fini di un miglioramento qualitativo nell'attività di mappatura del rischio corruttivo e di elaborazione e attuazione delle misure organizzative, all'esame di casi pratici di gestione del rischio e di risoluzione di dilemmi etici che possono insorgere nell'espletamento dell'attività lavorativa.

La Direzione Organizzazione e Risorse Umane trasmette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il predetto Piano di formazione (preferibilmente biennale), nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi finalizzati alla prevenzione della corruzione secondo gli obiettivi stabiliti nel PIAO; il superiore adempimento di regola va ottemperato entro 30 gg. dall'approvazione del PIAO.

Ferma la possibilità di predisporre anche piani pluriennali di formazione, il Piano di formazione del personale viene elaborato nel rispetto delle relazioni sindacali e della disciplina contrattuale vigenti.

Sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dai Dirigenti apicali dell'Ente, le linee di azione relative alla formazione devono prevedere almeno le seguenti fasi:

- a) individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva programmazione degli interventi di idonea formazione e aggiornamento alla Legge n. 190/2012, privilegiando coloro che non sono destinatari di interventi formativi da più tempo e coloro che rivestono funzioni di particolare rilievo (es. referenti anticorruzione e trasparenza, titolari EQ);
- b) sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità.

La Direzione Organizzazione e Risorse Umane cura l'organizzazione e la tenuta delle attività formative, privilegiando, ove possibile, l'individuazione dei formatori tra i Dirigenti ed i dipendenti dell'Amministrazione.

Viene inoltre favorito il confronto tra diverse esperienze e procedure amministrative, al fine di coordinare ed omogeneizzare, all'interno dell'Ente, le modalità di gestione dei processi da parte degli uffici, favorendo la realizzazione di buone pratiche amministrative che tendano a ridurre il rischio di corruzione.

Per la formazione riguardante l'etica e la legalità, è privilegiato il personale interno specializzato in materia di anticorruzione, appalti, antiriciclaggio ecc., con il supporto - ove possibile - di Associazioni attive per la lotta ai fenomeni di corruzione o di esperti del settore.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di gradimento, frequenza e rilascio dell'attestato di partecipazione, viene effettuato dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, che, entro il 20 gennaio di ogni anno, invia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza una relazione descrittiva delle attività formative in materia di etica e prevenzione della corruzione effettuate nell'anno precedente, dandone contestuale informativa al Direttore Generale.

#### **Art. 5 - Criteri per la rotazione dei dirigenti e del personale esposto a rischio di corruzione**

La rotazione degli incarichi e del personale avviene secondo le seguenti modalità:

##### **A) *Per il Personale Dirigente:***

1. Ferma la possibilità di disporre la rotazione degli incarichi dirigenziali anche prima dei termini indicati nella presente sezione, sono comunque soggetti a rotazione i Dirigenti apicali e sub apicali che abbiano maturato cinque anni ininterrotti nel medesimo incarico - da intendersi con riguardo al contenuto sostanziale dell'incarico e non alla mera denominazione formale dello stesso - nelle aree a rischio corruzione "alto" e "medio", come individuato dal Piano. Solo in caso di motivate esigenze organizzative l'incarico può essere rinnovato per una sola volta decorsi i 5 anni e per non più di ulteriori tre anni e comunque per il periodo minimo di durata degli incarichi dirigenziali previsto dalle previsioni normative e contrattuali vigenti all'atto del conferimento.

In tale ultima ipotesi, però, occorre rimodulare gli incarichi dirigenziali affidati agli altri dirigenti della Direzione/Area possibilmente modificando anche alcune competenze all'interno della struttura di riferimento, al fine di assicurare una diversa distribuzione (sia pur parziale) delle competenze tra i dirigenti della Struttura.

2. Nelle aree a rischio corruttivo "*alto e medio*", le posizioni dirigenziali vacanti non possono essere conferite neppure *ad interim* ai dirigenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, salva la motivata impossibilità di trovare soluzioni alternative. In tale ultimo caso, l'incarico *ad interim* non potrà avere durata superiore a mesi sei.

3. Decorsi almeno due anni dall'avvicendamento negli incarichi dirigenziali, il dirigente può essere nuovamente assegnato all'incarico da cui proveniva prima della rotazione, ancorché rientrando tra quelli individuati a maggiore rischio corruttivo ("*alto e medio*").



**B) Per il Personale dell'Area delle Elevate Qualificazioni:**

1. I dipendenti che, alla data di pubblicazione degli avvisi per il conferimento delle Elevate Qualificazioni abbiano maturato più incarichi consecutivi nella medesima posizione di responsabilità la cui sommatoria determini una permanenza di 6 anni ininterrotti nel medesimo incarico, nelle aree ad alto rischio, non possono concorrere per ricoprire la stessa posizione o posizioni concernenti medesimi procedimenti a rischio.

Per la maturazione del presupposto temporale correlato all'obbligo di rotazione deve aversi riguardo al contenuto sostanziale dell'incarico e non alla mera denominazione formale dello stesso, avuto riguardo in particolare al numero ed alla rilevanza economica delle procedure di competenza.

2. In relazione ai profili di competenza ed esperienza richiesti dalla Elevata Qualificazione, tali da incidere sulla continuità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, il Direttore apicale può prevedere eventuali, eccezionali e motivati casi di deroga della durata di un anno, di cui deve essere fornita puntuale motivazione e data tempestiva comunicazione al RPCT, il quale può richiedere a sua volta l'applicazione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione. L'eventuale deroga, avente comunque carattere eccezionale, può essere valutata esclusivamente nel caso sia intervenuta, nell'ultimo anno, la rotazione del dirigente di riferimento e, inoltre, al ricorrere di almeno uno dei seguenti presupposti:

- presenza di profili di competenza infungibili;
- assenza di altre candidature idonee alla copertura della posizione;
- personale prossimo alla quiescenza per raggiunti limiti di età (pensionamento entro 1 anno dal conferimento).

Decorsi almeno due anni dall'avvicendamento negli incarichi in argomento, la EQ può essere nuovamente assegnata all'incarico da cui proveniva prima della rotazione, ancorché rientrante tra quelli individuati a maggiore rischio corruttivo "alto".

Il Dirigente apicale, d'intesa con i Dirigenti di riferimento, predispone, annualmente, una programmazione delle rotazioni tenuto conto della scadenza degli incarichi, assicurando - nei casi di compresenza all'interno della medesima struttura di titolari di incarichi con anzianità di servizio superiore ad anni 6 - l'avvicendamento del personale a cominciare da quello in possesso della maggiore anzianità di servizio nell'ambito del medesimo incarico di EQ, fornendo opportuna informativa al RPCT.

**C) Per il Personale dell'Area dei Funzionari:**

1. Il personale che abbia maturato 6 anni ininterrotti nel medesimo incarico di responsabilità/posizione di lavoro nell'ambito di Uffici o Servizi ricompresi nelle aree a rischio corruzione "alto" previste dal PIAO (con riguardo in particolare al numero ed alla rilevanza economica delle procedure di

competenza), al fine di evitare situazioni di “monopolio” delle conoscenze, è soggetto a rotazione. La rotazione può effettuarsi anche nell’ambito della medesima Struttura ove il dipendente presta servizio; ciò al fine di non disperdere la professionalità acquisita e di assicurare la positiva “contaminazione” delle competenze e conoscenze.

2. Nel caso di compresenza all’interno della medesima struttura di dipendenti la cui anzianità di servizio sia superiore al limite temporale di 6 anni, al fine di non compromettere l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati e il buon funzionamento degli uffici, il Dirigente apicale, d’intesa con i Dirigenti di riferimento, predisporrà una programmazione delle rotazioni da effettuarsi in un arco temporale massimo di 3 anni (in relazione al numero più o meno elevato di dipendenti che si trovano in questa situazione), assicurando l’avvicendamento del personale a cominciare da quello in possesso della maggiore anzianità di servizio nell’ambito della medesima struttura/nel medesimo incarico. Di quanto sopra dovrà darsi evidenza con comunicazione da effettuarsi al RPCT in via programmatica entro il 31 gennaio di ogni anno e, a decorrere dall’anno successivo, anche a consuntivo, a dimostrazione della concreta attuazione della misura programmata. Le verifiche in ordine alla reale efficacia della anzidetta misura saranno effettuate dalla Direzione Risorse Umane che ne renderà conto al RPCT.

3. La rotazione del personale è disposta dal Direttore apicale, salva la facoltà, per ragioni organizzative e nell’esercizio del potere datoriale, di assegnazione del personale ad altro incarico/posizione di lavoro, anche prima della maturazione del periodo di permanenza ininterrotta prevista al punto 1.

4. In relazione ad attività, ad elevato contenuto tecnico che necessitano di specifiche competenze professionali, tali da incidere sulla continuità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, il Direttore apicale può prevedere eventuali, eccezionali e motivati casi di deroga dandone immediata comunicazione al RPCT, il quale potrà richiedere a sua volta l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione.

5. Al fine di garantire un’adeguata prestazione nei servizi alla persona ad elevato contenuto specialistico in ambito socio-educativo caratterizzato da particolari esigenze di cura e accudimento della persona, che rientrano nelle aree a rischio di corruzione alto, la rotazione del personale può motivatamente essere sostituita con l’adozione di una o più misure di prevenzione alternative da parte del Direttore apicale, che provvede ad informarne il RPCT ai fini della verifica di adeguatezza tra misura alternativa adottata ed area di rischio interessata.

6. Decorsi almeno 18 mesi dall’avvicendamento negli incarichi in argomento, il dipendente appartenente all’Area dei Funzionari potrà essere nuovamente assegnato all’incarico da cui proveniva prima della rotazione, ancorché rientrante tra quelli individuati a maggiore rischio corruttivo alto.

**D) Per il Personale dell’Area degli Istruttori:**

1. Il personale che abbia maturato 7 anni ininterrotti di permanenza nell’ambito di Uffici o Servizi ricompresi nelle aree a rischio corruzione “alto” previste dal PIAO, (con riguardo in particolare al numero ed alla rilevanza economica delle procedure di competenza), al fine di evitare situazioni di

“monopolio” delle conoscenze, è soggetto a rotazione che può effettuarsi anche nell’ambito della medesima Struttura ove presta servizio; ciò al fine di non disperdere la professionalità acquisita e di assicurare la positiva “contaminazione” delle competenze e conoscenze.

2. Nel caso di compresenza all’interno della medesima struttura di dipendenti la cui anzianità di servizio sia superiore al limite temporale di 7 anni, al fine di non compromettere l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati e il funzionamento degli uffici, il Dirigente apicale, d’intesa con i Dirigenti di riferimento, predisporrà una programmazione delle rotazioni da effettuarsi in un arco temporale massimo di 3 anni (in relazione al numero più o meno elevato di dipendenti che si trovano in questa situazione), assicurando l’avvicendamento del personale a cominciare da quello in possesso della maggiore anzianità di servizio nell’ambito della medesima struttura/nel medesimo incarico. Di quanto sopra dovrà darsi evidenza con comunicazione da effettuarsi al RPCT in via programmatica entro il 31 gennaio di ogni anno e, a decorrere dall’anno successivo, anche a consuntivo, a dimostrazione della concreta attuazione della misura programmata.

3. La rotazione del personale è disposta dal Direttore apicale, d’intesa con i Dirigenti di riferimento, per motivi organizzativi e/o con riferimento a particolari settori maggiormente esposti al rischio di corruzione, in considerazione del rapporto diretto con l’utenza, la rotazione può essere disposta anche prima del periodo di permanenza ininterrotta prevista al superiore punto 1.

4. In relazione ad attività, ad elevato contenuto tecnico che necessitano di specifiche competenze professionali, tali da incidere sulla continuità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, il Direttore apicale può prevedere eventuali, eccezionali e motivati casi di deroga di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al RPCT, il quale potrà richiedere l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione.

5. Al fine di garantire un’adeguata prestazione nei servizi alla persona ad elevato contenuto specialistico in ambito socio-educativo caratterizzato da particolari esigenze di cura e accudimento della persona, che rientrano nelle aree a rischio di corruzione alto, la rotazione del personale può motivatamente essere sostituita con l’adozione di una o più misure di prevenzione alternative da parte del Direttore apicale, che provvede ad informarne il RPCT ai fini della verifica di adeguatezza tra misura alternativa adottata ed area di rischio interessata.

6. Le anzidette misure si applicano a tutto il personale dell’Ente di cui al presente articolo, fatte salve specifiche previsioni previste nel Piano in relazione a determinate attività, seppur nel rispetto dei vincoli soggettivi sottoindicati.

7. Decorsi almeno 18 mesi dall’avvicendamento negli incarichi in argomento, il dipendente appartenente all’Area degli Istruttori potrà essere nuovamente assegnato all’incarico da cui proveniva prima della rotazione, ancorché rientrante tra quelli individuati a maggiore rischio corruttivo alto.

***Misure alternative in caso di motivata impossibilità di rotazione***

1. In presenza di gravi fattori organizzativi, che non consentano in tutto o in parte di garantire la misura della rotazione per il personale appartenente all'Area degli istruttori e dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nei termini sopra indicati all'interno della struttura, il Direttore apicale interessato dovrà riportarne dettagliatamente le motivazioni ed i fattori impeditivi al RPCT proponendo, contestualmente, una o più tra le seguenti misure di prevenzione alternative in ragione dei singoli casi:

- la “segregazione delle funzioni”;
- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale dell'ufficio alle varie fasi procedimentali;
- “doppia sottoscrizione” degli atti;
- programmare all'interno dello stesso ufficio una rotazione “funzionale”, mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;
- assegnazione nelle aree a rischio “alto” delle varie fasi procedimentali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- potenziamento delle misure di trasparenza.

2. La programmazione e la rendicontazione delle rotazioni forma oggetto di pubblicazione annuale - da parte di Direzione Organizzazione Risorse Umane - nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Altri Contenuti”, nel rispetto delle regole in materia di tutela dei dati personali.

#### ***Limiti soggettivi di applicazione***

1. Per chi riveste lo status di Dirigente Sindacale, la rotazione resta subordinata al rispetto della vigente normativa in materia, con specifico riguardo all'art. 22 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), sicché ove attuata tra sedi di lavoro differenti dovrà necessariamente indicare:

- a) l'individuazione degli uffici;
- b) la periodicità;
- c) le caratteristiche.

2. In tal caso dovrà essere attuata la preventiva informativa sindacale all'Organizzazione sindacale di appartenenza per la formulazione in tempi brevi di eventuali osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

#### ***Informazione alle Organizzazioni sindacali***

In armonia alle indicazioni formulate dall'ANAC, nella fase di programmazione della rotazione, occorrerà fornire alle OO.SS. preventiva e adeguata informazione dei criteri con cui si intende applicare la misura; tale informazione, pur non comportando alcuna fase di negoziazione in materia, può consentire alle OO.SS. la formulazione di eventuali osservazioni e proposte.

#### **Art. 6 - Rotazione straordinaria**

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. *“i dirigenti degli uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento assunto dall'Amministrazione a tutela della propria immagine e della imparzialità dell'azione amministrativa del dipendente nei cui confronti sia stato avviato un procedimento penale e/o disciplinare per condotte di natura corruttiva, come indicate dall'ANAC.

Ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, e sulla base delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la rotazione c.d. straordinaria si distingue in:

- obbligatoria, cui **si dà seguito** al ricorrere di talune fattispecie di reato appositamente indicate dall'ANAC; in tal caso, l'Amministrazione è tenuta a valutare il trasferimento del dipendente coinvolto e ad assumere una motivata decisione al riguardo, anche nel caso di mantenimento del dipendente nel posto che occupava al momento della commissione del fatto contestato};
- facoltativa, cui l'Ente **può dare seguito**, al ricorrere di fattispecie di reato diverse da quelle indicate dall'ANAC.

Rientrano nella prima tipologia le ipotesi di reato di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Viceversa, per gli altri reati contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, l'adozione del provvedimento di cui sopra è solo facoltativa, nei termini sopra spiegati.

Restano in ogni caso salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

La misura trova applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

La misura si applica anche nel caso in cui le condotte contestate siano state compiute in uffici o addirittura in amministrazioni diverse da quelle in cui si trova il dipendente all'atto dell'avvio del

procedimento penale (nell'accezione che è stata fornita dall'ANAC) o disciplinare per condotte di natura corruttiva.

Quanto alla tempistica, la misura deve essere applicata non appena l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.

Questa conoscenza può avvenire in qualsiasi modo:

- attraverso fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media);
- mediante segnalazione del dipendente interessato dall'avvio di un procedimento penale (da effettuarsi già al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati). Sul punto si precisa che la comunicazione in argomento costituisce preciso dovere del dipendente;
- per avere richiesto la stessa amministrazione informazioni sulla iscrizione ex art.335 c.p.p. o per essere stata destinataria di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve essere immediatamente informato dell'imputazione e dei provvedimenti adottati dalle Direzioni interessate, al fine di poter svolgere i propri compiti di vigilanza sulla disciplina contenuta nel PTPC e sulla effettiva adozione dei provvedimenti con i quali la misura può essere disposta.

L'Amministrazione, secondo le modalità di seguito indicate, procede a valutare l'esigenza di assegnare il dipendente ad altro incarico nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento penale, sicché, per esempio, pur a fronte di un trasferimento disposto già in occasione della iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato, l'Amministrazione potrebbe addivenire a soluzioni diverse in caso di suo rinvio a giudizio e ciò sulla scorta delle diverse risultanze eventualmente emerse che potrebbero legittimare una scelta ulteriore rispetto a quella in precedenza compiuta.

La durata nell'assegnazione del diverso incarico/ufficio è determinata volta per volta in relazione alle specifiche circostanze, previa intesa col Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In caso di obiettiva impossibilità ad effettuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

La rotazione straordinaria, applicata ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale, comporta il trasferimento a diverso ufficio e consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni "ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento" (art. 19, co. 10, del D.lgs. n. 165 del 2001).

A tal proposito però, nonostante il tenore letterale della sopra riportata previsione normativa, posto che l'assegnazione a funzioni ispettive del dirigente indagato per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva sembra confliggere con la ratio della rotazione straordinaria, appare preferibile, di regola, optare per l'assegnazione alle sole funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Considerazioni analoghe a quelle svolte nel punto precedente possono farsi con riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato.

In caso di rinvio a giudizio per lo stesso fatto, trova applicazione l'istituto del trasferimento di cui alla Legge n. 97/2001, sicché se il trasferimento è già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, l'Amministrazione può nuovamente disporre il trasferimento del dipendente (ad esempio, assegnandolo ad un ufficio ancora diverso), ma può anche confermare il trasferimento già disposto (con applicazione dei limiti di validità temporale previsti dall'art. 3, terzo comma, Legge n. 97/2001).

L'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai Direttori di Direzione, previa informativa destinata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed al Direttore Generale.

Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi personale Dirigente, spetta al Direttore Generale, previa formale informativa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, proporre al Sindaco l'assegnazione di diverso incarico.

Il monitoraggio e la verifica circa l'effettività della misura sono svolti dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane che ne fornisce reportistica al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Restano in ogni caso salve le ipotesi di applicazione delle misure cautelari e disciplinari previste dai CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 7 - Compiti e adempimenti in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Milano è di norma individuato nel Segretario Generale dell'Ente o in un dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione, in ossequio alle previsioni normative vigenti.

L'incarico ha – di norma - durata pari ad anni tre, prorogabile una sola volta, allo scopo di assicurare al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di disporre di sufficiente autonomia e indipendenza nell'espletamento del proprio incarico.

A seguito dell'intervenuta istituzione della Direzione Specialistica Legalità e Controlli, le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di seguito (RPCT) con decorrenza dal 1° gennaio 2025 sono state attribuite dal Sindaco, al Direttore della suddetta Direzione. Il potere sostitutivo, nei casi di inerzia, è esercitato, previa diffida, dal Segretario Generale.

In relazione alle misure anticorruzione previste dal PIAO, il suddetto Responsabile svolge i seguenti compiti:

- a) Elabora, annualmente, la proposta di sezione del PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza” anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, da adottarsi dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla pertinente normativa;
- b) definisce, in collaborazione con i Dirigenti apicali interessati e con il supporto della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, procedure appropriate per l’individuazione dei profili dei dipendenti da avviare a formazione che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- c) Effettua, avvalendosi della collaborazione della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, il monitoraggio e la verifica sull’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nelle quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ed il loro coordinamento con le misure di formazione;
- d) coordina, avvalendosi dell’Area Anticorruzione e Privacy, l’adempimento, da parte dell’Ente, degli obblighi di trasparenza contemplati dalle normative vigenti in materia, e propone e verifica nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;
- e) segnala all’organo di indirizzo politico e al Nucleo Indipendente di Valutazione eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, indicando agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui abbia avuto diretta conoscenza;
- f) verifica (avvalendosi dell’Area Anticorruzione e Privacy o richiedendo specifiche attività di audit), tenendo conto del supporto e del monitoraggio condotto all’interno di ciascuna Direzione da parte dei rispettivi dirigenti, l’efficace attuazione delle misure relative alla anticorruzione e alla trasparenza e la loro idoneità al perseguimento dei risultati ivi previsti. A tal fine possono essere svolte attività di verifica anche tramite campionamento;
- g) verifica (avvalendosi dell’Area Anticorruzione e Privacy o richiedendo specifiche attività di audit) nell’ambito dell’attività di monitoraggio semestrale condotta, la sussistenza di irregolarità nello svolgimento di procedure amministrative che possano avere riflessi sulle strategie di prevenzione della corruzione e di fenomeni di non corretta gestione amministrativa;
- h) propone (avvalendosi dell’Area Anticorruzione e Privacy) modifiche alla sezione del PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza”, in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;



- i) propone (avvalendosi dell'Area Anticorruzione e Privacy), anche al di fuori della periodicità annuale, integrazioni alla sezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza" necessarie ad affrontare sin da subito rischi emergenti o processi non inseriti nella mappatura che, in esito a monitoraggi condotti anche con l'ausilio della funzione di audit, dovessero presentare aspetti di particolare criticità.
- j) avuta diretta conoscenza o notizia dell'esistenza o dell'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (cfr. art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39), avvia nei confronti dell'interessato il procedimento di accertamento e assume i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti, segnalando i casi di possibili violazioni della normativa all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- k) verifica (avvalendosi dell'Area Anticorruzione e Privacy) la concreta attuazione del codice di comportamento dell'Ente, tenendo conto delle attestazioni periodicamente rese dai Dirigenti, e ne cura la diffusione ed il monitoraggio;
- l) riceve e prende in carico le segnalazioni di condotte illecite e pone in essere gli atti necessari alle attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- m) per l'espletamento dei propri compiti, si avvale dell'Area Anticorruzione e Privacy

Nel caso di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, dovrà essere tempestivamente nominato un sostituto che si ritiene di individuare sin d'ora nel Direttore dell'Area Anticorruzione e privacy, salvo diversa determinazione assunta dal Responsabile

Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo differimenti del termine stabiliti dalla Legge o dall'ANAC, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblica sul sito istituzionale la Relazione annuale secondo il modello ANAC. Annualmente, entro il 31 marzo, il RPCT trasmette al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale al Nucleo Indipendente di Valutazione, alla Commissione Antimafia, alla Commissione Legalità e al Direttore Generale, una Relazione annuale sulle verifiche ed attività svolte, la quale è successivamente pubblicata sul portale del Comune di Milano.

La relazione contenente i risultati dell'attività svolta è pubblicata sul portale istituzionale.

#### **Art. 8 - Obblighi di informazione e comunicazione**

Ai fini della applicazione del PIAO, i Dirigenti apicali dell'Ente ed il Direttore Generale avranno cura di trasmettere tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ogni informazione e notizia utile, soprattutto con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 4,5 e 6.

**Art. 9 - Nucleo Indipendente di Valutazione**

Il Nucleo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza degli obiettivi in materia di prevenzione rischi corruttivi e trasparenza con quelli stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente come confluiti nel PIAO anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33/2013 e s.m.i.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione verifica, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza.

Con riferimento ai contenuti della Relazione sulla performance, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, il Nucleo Indipendente di Valutazione può richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ed effettuare audizioni dei dipendenti dell'Ente.

Il Nucleo Indipendente di valutazione può coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nelle attività di riesame periodica della sezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza", fornendo, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi) ed alla valutazione e al trattamento dei rischi, la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance e l'adeguatezza dei relativi indicatori.

**Art. 10 – Responsabilità dei Dirigenti apicali e della struttura amministrativa dell'ente**

I Dirigenti apicali concorrono alla definizione delle attività sull'anticorruzione e trasparenza, attraverso proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione tutte le volte che ci sia necessità di valutare modifiche o integrazioni al vigente sistema.

In capo ai medesimi ricadono obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta sulle misure di prevenzione della corruzione, nonché per il rispetto degli obblighi relativi alla formazione e di quelli relativi alla trasparenza, garantendo per questi ultimi il rispetto dei criteri di qualità di cui all'art. 6 del decreto trasparenza.

Nello svolgimento di tali attività i Dirigenti apicali assumono il ruolo di "Referenti" del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e vengono coadiuvati nelle attività gestionali da funzionari all'uopo dedicati.

Le sopra richiamate attività, nonché il periodico aggiornamento delle azioni di risposta al rischio, rendono attuali gli obiettivi previsti dal PIAO e contribuiscono a delineare l'efficienza e la correttezza dei compiti assegnati alla dirigenza dalla vigente legislazione, anche ai fini del procedimento di

valutazione, secondo quanto concordato con il Direttore Generale e i Dirigenti apicali preposti al ciclo di gestione della performance e delle risorse umane. A tal riguardo, annualmente è definito almeno un obiettivo in materia di prevenzione della corruzione e/o trasparenza per ogni Direzione apicale.

Il RPCT porta a conoscenza tutti i dirigenti dell'avvenuta adozione del PIAO con apposita comunicazione.

I Dirigenti apicali provvedono periodicamente al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie eventualmente riscontrate e attestano semestralmente l'avvenuto monitoraggio, nonché gli eventuali scostamenti e le misure correttive adottate, nell'ambito della Relazione di cui al successivo art. 24.

I Dirigenti apicali riferiscono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con cadenza almeno semestrale, circa l'attuazione dei modelli operativi di cui all'allegato B) del Piao; a tal fine inseriscono all'interno della piattaforma informatica dedicata, entro il 20 luglio ed il 20 gennaio dell'anno successivo, un report circa lo stato di attuazione dei modelli di competenza riferiti al semestre precedente. Tale reportistica è accompagnata da tutta la documentazione utile e necessaria a dare contezza della effettiva attuazione dei modelli operativi.

Nell'ambito di ogni singola Direzione può essere prevista l'individuazione di figure a supporto dell'attività dei predetti Dirigenti apicali, con riguardo preferibilmente ai responsabili delle Unità amministrative di staff.

Il dirigente che ricopre la funzione di **Responsabile per l'Anagrafe Unica c.d. RASA – Direttore Direzione Centrale Unica Appalti**, fornisce al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione un report semestrale di tutte le gare dell'Area Gare e Beni e Servizi con una sola offerta sia essa valida o non valida.

#### **Art. 11 – Individuazione delle attività a rischio di corruzione**

Al PIAO è allegato un Catalogo dei rischi, in cui sono rappresentati per ciascuna Direzione dell'Ente i processi aziendali di riferimento, in cui sono riscontrabili rischi corruttivi.

La scomposizione del processo in fasi consente di meglio individuare l'allocazione del rischio, tipizzarlo e definire puntuali misure di mitigazione.

Sono stati mappati e sono rappresentati nel Catalogo dei rischi n. 265 processi e 1.734 fasi/azioni, di cui 1.374 con rischi specifici mappati. Vi sono inoltre ulteriori 191 processi mappati dalle Direzioni rispetto ai quali verranno svolti nel corso del 2025 ulteriori sessioni di valutazione per verificare la presenza di rischi specifici e l'esigenza di introdurre eventuali misure di mitigazione.

La graduazione del livello di rischio residuo è stata fatta quest'anno con riferimento alle 12 aree di rischio e a seconda delle direzioni di riferimento.

Le aree di rischio sono rappresentate nella tabella che segue

| AREE DI RISCHIO   |
|---|
| Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto   |
| Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto |
| Contratti pubblici  |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  |
| Erogazione di servizi   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                              |
| Governo del territorio  |
| Incarichi e nomine  |
| Organi istituzionali, affari legali e contenzioso                                 |
| Organizzazione e gestione del personale   |
| Pianificazione e programmazione   |
| Trasparenza, comunicazione e relazioni esterne                                    |

Nel corso del 2025 si approfondirà con ciascuna Direzione comunale il livello di rischio residuo con riferimento ai processi di competenza attraverso l'autovalutazione e la condivisione di prospettive organizzative.

**Art. 12 – Applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società e agli enti partecipati, ad esclusione delle società quotate in mercati regolamentati**

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo della Legge n. 190/2012 in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione, nonché degli atti di indirizzo emanati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, le società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 avente ad oggetto *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* devono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ed in particolare:

- a) le società partecipate direttamente dal Comune di Milano,

- b) le società in controllo analogo,
- c) le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Detti soggetti, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Nei casi in cui ai soggetti sopra citati non si applichi il D.Lgs. n. 231/2001, o qualora ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, essi adottano un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.

Nell'attività di predisposizione nonché di aggiornamento dei suddetti documenti, i soggetti sopra citati, pur nel rispetto della propria autonomia, peculiarità e responsabilità, si ispirano, fra l'altro, ai contenuti del presente documento e sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di quanto svolto con periodicità annuale.

L'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della corruzione da parte delle società partecipate direttamente dal Comune di Milano, delle società in controllo analogo, nonché degli enti di diritto privato in controllo pubblico come innanzi individuati, è monitorata dal RPCT che vi provvede attraverso la Direzione Bilancio e Partecipate, di concerto con il Gabinetto del Sindaco, tenuta a fornire periodici report sull'applicazione del modello operativo n. 302 anche a prescindere da specifiche indicazioni ricevute, dal RPCT dai quali dovranno evidenziarsi, preferibilmente, anche i punti di forza e debolezza in ordine alla corretta attuazione degli obblighi in tema di prevenzione della corruzione al regolare assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza dell'attività e diffusione di informazioni recati dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il monitoraggio è condotto secondo le modalità specificatamente previste dalla citata normativa e dalle successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, entro 20 giorni da ogni aggiornamento, le Società e gli Enti di cui al presente articolo danno comunicazione al Referente della Direzione Bilancio e Partecipate che comunica le relative risultanze al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Milano:

- 1) di aver adottato i provvedimenti di prevenzione della corruzione in coerenza con il vigente Piano Nazionale Anticorruzione;
- 2) dell'avvenuta nomina (o della relativa sostituzione) del Responsabile per l'attuazione delle proprie misure di prevenzione della corruzione, integrative dei modelli di cui al Decreto Legislativo n.231/2001, o dei propri Piani di prevenzione della corruzione; la comunicazione deve essere completa di ogni indicazione circa la possibilità di contatto (e-mail, posta elettronica certificata, contatto telefonico);
- 3) di contestazioni, e corrispondenze annesse, effettuate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei soggetti partecipati come sopra individuati circa l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità eventualmente sollevate.

In materia di trasparenza, le Società e gli Enti di cui al presente articolo comunicano al Referente della Direzione Bilancio e Partecipate tempestivamente ogni informazione utile ad assicurare la corretta applicazione da parte dell'Amministrazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Inoltre, annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio, i sopra indicati organismi partecipati comunicano:

- a) di aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito di ogni informazione inerente gli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013, con relativi riferimenti che ne consentano la verifica;
- b) di aver adempiuto ad ogni obbligo di trasparenza come indicato nell'art.1, comma 16, della L. n. 190/2012, nell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché negli atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Del corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione è data attestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione o altra struttura analoga e/o dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o della Trasparenza.

L'avvenuta acquisizione delle predette comunicazioni, così come la mancata o incompleta acquisizione delle stesse, anche ai fini delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in materia, sono oggetto:

- i. di relazione tempestiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, da parte del Referente della Direzione Bilancio e Partecipate
- ii. di ricognizione specifica, nell'ambito della relazione sull'andamento delle società partecipate elaborata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- iii. di informativa sul portale del Comune di Milano, entro il termine per l'effettuazione della relazione sull'andamento delle Società partecipate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Tali attività vengono attestate mediante apposite Relazioni annuali relative alle società partecipate ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte del Comune di Milano, da inviare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rispettivamente entro il 20 luglio per le società partecipate ed entro il 20 gennaio per associazioni e fondazioni.

Sulla base di quanto riportato nelle vigenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici, in base all'articolo 2 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è stato definito anche il perimetro delle Associazioni, Fondazioni e di quegli Enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

#### **Art. 13 – Segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti comunali**

In attuazione delle prescrizioni normative vigenti, al fine di consentire la segnalazione di fatti illeciti nel rispetto e con le garanzie previste dalla Legge, è disponibile una piattaforma informatica accessibile sia dal portale istituzionale che dalla rete intranet, attraverso la quale possono effettuarsi le suddette segnalazioni.

Il dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sottoposto a misure ritorsive<sup>1</sup>.

Le segnalazioni inviate tramite la suddetta piattaforma – previo rilascio al segnalante di un codice di accesso - sono visualizzate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

---

<sup>1</sup>Esse comprendono ai sensi dell'attuale normativa di riferimento, cfr. articolo 17 del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, **oltre al licenziamento**, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza od un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

coadiuvato da un gruppo di lavoro formato da dipendenti comunali a tempo indeterminato, di comprovata fiducia.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario), e quindi fuori piattaforma, quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni, dal ricevimento.

I fatti segnalati che saranno presi in esame dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono esclusivamente quelli connotati da un rilievo pubblico per la tutela degli interessi generali e dell'Ente.

Le segnalazioni come peraltro precisato nella sezione dedicata al whistleblowing, sul sito: "Amministrazione Trasparente"<sup>2</sup> possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all'istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, che non sono fondate su elementi concreti - indici sintomatici (tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni

---

<sup>2</sup> <https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/segnalazioni-di-condotte-illecite-whistleblowing>



previste dal Decreto) nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con proprio atto organizzativo interno disciplina:

- a) la costituzione di un gruppo di lavoro in funzione coadiuvante nell'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni;
- b) le modalità di accesso alla piattaforma informatica introdotta per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite relative ai dipendenti del Comune di Milano;
- c) la trattazione delle segnalazioni anonime, in presenza di elementi contenutistici circostanziati tali da consentirne la trattazione stessa; ove giunte attraverso la piattaforma informatica, non daranno luogo ad alcun riscontro in merito all'attività istruttoria intrapresa;
- d) la ricezione e trattazione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 24/2023, anche di segnalazioni che pervengano da canali esterni distinti dalla piattaforma; dette segnalazioni dovranno pervenire in forma cartacea ed in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale". Esse verranno custodite in luogo fisico sicuro non accessibile ad altri, la segnalazione verrà protocollata in modo riservato nel senso che solo il destinatario della missiva ha accesso al contenuto. In tal caso, comunque, il sistema di protocollazione genera ugualmente una numerazione di Protocollo Generale che obbligatoriamente dovrà essere comunicata al segnalante. Il segnalante deve indicare chiaramente di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. Si procederà alla registrazione e trattazione attraverso la piattaforma informatica già in uso, con rilascio di codice di accesso da fornire al segnalante;
- e) la conservazione delle segnalazioni tramite l'utilizzo della piattaforma informatica destinata al whistleblowing, con le misure di profilazione, accesso e gestione già in essere; le segnalazioni, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque entro cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) l'individuazione della figura del sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso di conflitti d'interesse di quest'ultimo;

- g) l'individuazione della figura del c.d. "custode dell'identità" cui è rimessa l'attività volta a consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – su propria motivata richiesta - l'accesso all'identità del segnalante. Al custode dell'identità è inibita la conoscenza delle generalità del segnalante e conseguentemente la trattazione dei relativi dati personali.

Le segnalazioni anonime possono pervenire o all'interno della piattaforma o attraverso canali non strutturati ed essere gestite allorquando siano ben circostanziate. In ogni caso non sarà dato alcun riscontro al segnalante anonimo.

Circa l'accesso all'identità del segnalante, nella piattaforma informatica è inserita apposita funzionalità volta al rilascio dell'autorizzazione a cura del c.d. "custode dell'identità", su richiesta motivata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

È altresì stabilito in 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della segnalazione, il termine per l'esame preliminare della segnalazione cui consegue, salva diversa deliberazione, l'avvio dell'istruttoria. Di regola, la definizione delle segnalazioni pervenute deve avvenire entro 3 (tre) mesi in base al D.Lgs. n. 24/2023, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, con onere di informativa al segnalante in ordine all'avvenuta ricezione e presa in carico della segnalazione e dell'esito dell'attività istruttoria. In casi eccezionali e di elevata complessità tale termine potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori tre mesi a decorrere sempre dalla data di ricezione della segnalazione, informando in tal senso il segnalante.

Ove i fatti segnalati abbiano riguardo a società partecipate e controllate, le segnalazioni sono inviate anche ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle rispettive Società affinché gli stessi effettuino i necessari approfondimenti, ferma restando la salvaguardia della tutela dell'identità del segnalante; ove non vi abbia provveduto direttamente il segnalante vi provvederà d'ufficio il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può attivare *audit* da parte dell'Internal Audit e/o chiedere al Nucleo Ispettivo interno di svolgere attività istruttorie.

Nell'ambito della relazione annuale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, da inviare al Sindaco, al Direttore Generale, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Commissione Consiliare Antimafia e al Comitato Legalità, il RPCT illustra i profili generali dell'attività svolta. Detta relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

La piattaforma dedicata alle segnalazioni di fatti illeciti è aperta non solo ai dipendenti dell'Ente, ma anche a lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività a favore del Comune di Milano; volontari e tirocinanti anche non retribuiti del Comune di Milano; lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere.

L'accesso dall'esterno, tramite Internet, avviene invece attraverso un apposito collegamento alla piattaforma dedicata al *Whistleblowing*, presente nella pagina iniziale del sito: "*Amministrazione Trasparente*".

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza dell'istituto in argomento anche ai dipendenti di operatori economici legati da rapporti contrattuali con il Comune di Milano, negli atti di gara, nonché nei contratti stipulati dall'Amministrazione con le imprese interessate o con i consulenti individuati, viene prevista apposita informativa circa la possibilità di utilizzare lo strumento del *Whistleblowing*.

L'operatore economico contraente è tenuto, in vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del *Whistleblowing*, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e deve dare evidenza dell'intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell'accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto.

L'operatore economico contraente si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.

#### **Art. 14 – Disciplina comportamentale e conflitti d'interesse**

Negli ambiti di attività a rischio di corruzione, il dipendente ha il dovere di astenersi dall'interferire nell'attività di altri uffici dell'Ente qualora soggetti, anche esterni, si facciano portatori di richieste volte alla violazione delle procedure amministrative o a favorire impropriamente il contatto diretto con gli uffici competenti.

Inoltre, i Responsabili del procedimento e i titolari degli uffici che formulano pareri, valutazioni tecniche, adottano atti endoprocedimentali e provvedimenti finali devono astenersi, in caso di conflitto di interesse anche di natura potenziale, segnalando doverosamente tale situazione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nell'assegnare un appalto occorre sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell'affidamento dei contratti pubblici, compresa l'esecuzione. A tal fine, occorre tenere presente il disposto dell'art. 16 del vigente codice dei contratti<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> **Articolo 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023- Conflitto di interessi.**

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

La comunicazione del conflitto di interesse deve essere indirizzata, tempestivamente, al Dirigente responsabile, il quale, esaminate le circostanze, valuta in concreto se la situazione integra un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, anche in relazione a gravi ragioni di convenienza che possono determinare il conflitto medesimo e tenendo in considerazione le caratteristiche dei rapporti o delle relazioni dell'interessato con i soggetti privati operanti nello stesso settore o in settori inerenti all'ambito di attività amministrativa/tecnica oggetto di valutazione.

Le attività relative al monitoraggio dei possibili conflitti di interesse sono svolte dalle Direzioni avendo cura di:

- acquisire e conservare le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, da parte dei dipendenti, al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP, a DEC o a DL, da rilasciare preferibilmente al momento in cui è noto il nominativo della ditta affidataria;
- monitorare la situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica (annuale) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, rammentando ai dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni presentate;
- individuare, sulla base delle conoscenze ed esperienze maturate, le casistiche rilevate come ricorrenti, o gli ambiti di attività ritenuti più significativi, che possono essere d'ausilio al personale per rendere in maniera consapevole le proprie segnalazioni sulla sussistenza di conflitti d'interessi anche potenziali.

Il Dirigente responsabile deve, quindi, valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente-segnalante, sollevandolo dall'incarico, oppure diversamente motivando le ragioni che gli consentono di continuare nell'espletamento dell'attività segnalata.

Qualora sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, il Dirigente lo affida ad altro dipendente, oppure, in caso di carenza di dipendenti professionalmente idonei, lo avoca a sé.

Qualora il conflitto di interessi riguardi il Dirigente, le iniziative da assumere sono valutate dal Direttore apicale/centrale, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di concerto con il Direttore Generale.

Nel caso di conflitti d'interesse riguardanti i Dirigenti apicali, (nel caso del Comune di Milano: i Direttori di Direzione o altri Dirigenti che rispondono direttamente al Direttore Generale sotto il profilo del

---

*3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.*

*4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati".*

coordinamento operativo), le iniziative da assumere sono valutate dal Direttore Generale di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il tema della tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa nei casi di conferimento di incarichi ai consulenti richiede ugualmente azioni preventive volte a verificare l'assenza di situazioni di conflitti d'interessi, in relazione alle quali le Direzioni provvedono a informare, nell'ambito del monitoraggio semestrale sul Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche in relazione alle verifiche in concreto effettuate.

Le Direzioni richiedono ai consulenti apposite dichiarazioni di insussistenza di conflitti d'interessi, preventivamente al conferimento dell'incarico, precisando che è dovere dell'interessato comunicare tempestivamente la situazione di conflitto d'interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico stesso.

Resta ferma l'osservanza, da parte di tutto il personale dipendente, anche a tempo determinato, oltre che da parte dei consulenti esterni e di coloro che a vario titolo sono destinatari di incarichi di qualsivoglia natura conferiti dal Comune di Milano, delle regole contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché nel Codice di Comportamento vigente e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

Sono altresì recepite le disposizioni ed i criteri per l'autorizzazione e lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, come disciplinati dal vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi.

Con riguardo alle procedure di appalto, e in particolare a quelle riferite agli interventi finanziati con fondi PNRR/FNC, è fatto obbligo a tutti i dipendenti, che intervengono nel procedimento (Componenti e Segretari delle Commissioni di gara, Direttore Lavori e Direttore dell'Esecuzione, ...), di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi anche con specifico riferimento al Titolare Effettivo dichiarato dall'operatore economico.

Nell'ambito dell'organizzazione degli uffici, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse, è prevista – di regola - la distinzione fra la struttura che si occupa della procedura di gara e la struttura che si occupa della gestione del contratto. Per le gare di Opere Pubbliche, in particolare, la suddivisione è triplice in quanto alle prime due strutture di cui si è detto, si affianca la struttura tecnica che predispone il progetto, lo verifica e lo valida e segue la parte esecutiva dei lavori. Ad ulteriore garanzia la fase istruttoria, finalizzata alla verifica e validazione del progetto da parte delle Aree tecniche, viene svolta da apposito servizio svincolato gerarchicamente e funzionalmente dalle Aree tecniche.

I Dirigenti tenendo conto delle situazioni di rischio di interferenza dovute a conflitti di interessi, che possono sorgere specie nelle procedure di gara e nel corso della fase di esecuzione degli appalti, attivano le verifiche conseguenti che sono svolte in contraddittorio con il soggetto interessato e mediante, ad esempio, l'utilizzo di banche dati, liberamente accessibili relative a partecipazioni societarie o a gare pubbliche alle quali le stazioni appaltanti abbiano abilitazione o ad informazioni

note o altri elementi a disposizione della stazione appaltante, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

Le Direzioni comunicano al RPCT l'esito delle verifiche effettuate.

Il RPCT - anche avvalendosi della Direzione Organizzazione e Risorse Umane - si riserva di effettuare verifiche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti.

Il RPCT può svolgere un controllo sostanziale delle dichiarazioni sul conflitto di interesse presentate dai componenti delle commissioni di gara per le procedure di competenza della Direzione Centrale Unica Appalti su un campione, determinato in misura non inferiore al 10 % procedendo alla:

- verifica dei legami di coniugio e parentela attraverso il registro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), accessibile tramite PDND, la cui fruizione è consentita ai sensi dell'art. 16 e art.95, comma 1, lett.b), D.Lgs. n. 36/2023;
- verifica di rapporti di collaborazione attraverso la piattaforma "Telemaco", sviluppata da InfoCamere, che consente di accedere ai documenti del Registro delle Imprese. Inoltre, possono essere consultati: i) il sito Amministrazione Trasparente, laddove vengono pubblicati i dati sui consulenti e collaboratori ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 33/2013; ii) la banca dati "Anagrafe delle prestazioni", del Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### **Art. 15 - Titolare Effettivo: adempimenti da attuare anche al fine di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse**

Al fine di consentire la corretta identificazione del c.d. titolare effettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è previsto in capo alle persone giuridiche l'obbligo di dichiarare la persona fisica che la possiede o controlla ovvero ne risulti beneficiario, per le seguenti procedure:

- ✓ Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;
- ✓ Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;
- ✓ Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi;
- ✓ Concessioni d'uso di beni immobili di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi;

- ✓ Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi;
- ✓ Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;
- ✓ Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati

Tale dichiarazione è ritenuta necessaria per consentire all'Amministrazione comunale di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti dell'Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.

Per la verifica della sussistenza di indicatori di anomalia è messa a disposizione di tutte le Direzioni la check list 2B allegata. Nell'ipotesi di mancata dichiarazione del titolare effettivo, per consentirne l'individuazione occorre compilare la check list 2A. In caso di riscontrate anomalie, restano salvi gli obblighi di comunicazione al Responsabile Antiriciclaggio come disciplinati dalle vigenti disposizioni.

Per le procedure relative a interventi PNRR/PNC, si adottano i parametri di cui alle check list condivise con Guardia di Finanza, in esito al Protocollo di intesa a tutela delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, del piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'unione europea, stipulato in data 28.06.2023.

#### **Art. 16 - Divieto di *Pantouflage***

Ai sensi della vigente normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, (di cui all'attuale art. 53 c. 16 ter D.lgs. 165/2001), i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (sia afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi della Pubblica Amministrazione o all'attribuzione di vantaggi o altre utilità al privato, sia afferenti a provvedimenti che incidono unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

Ai fini del divieto di *pantouflage* devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione non solo i dirigenti, ma anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (es. pareri).

Sono esclusi dal *pantouflage*, gli Enti in house della Pubblica Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società in house avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante.<sup>4</sup>

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.

Sono esclusi dal *pantouflage* gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata (come previsto nel PNA 2022)

Il dipendente alla cessazione del servizio è tenuto a sottoscrivere, previa comunicazione via PEC dell'Amministrazione, una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

Detta dichiarazione viene richiesta anche ai soggetti esterni con i quali l'Ente stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013.

Il dipendente si impegna altresì a comunicare nei tre anni successivi alla cessazione del servizio l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

L'amministrazione effettua verifiche a campione in via prioritaria nei confronti dell'ex dipendente che non abbia reso la dichiarazione d'impegno così come nei confronti di chi abbia reso la dichiarazione. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Amministrazione può raccogliere informazioni utili ai fini della segnalazione ad ANAC circa l'eventuale violazione del divieto di *pantouflage*, anche attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o a cui abbia accesso per effetto di apposite convenzioni nonché per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (ad es. TELEMACO).

E' inoltre previsto che nelle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi, sia inserito per l'appaltatore uno specifico richiamo alla disciplina di cui all'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n.165/2001, la cui violazione comporta - per l'ex dipendente- la conseguente nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti violando il divieto e - per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti - di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L'Ente acquisisce dagli operatori economici una dichiarazione circa la conoscenza del divieto di *pantouflage*

---

<sup>4</sup> delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023



e delle conseguenze in caso di violazione e di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

Analoga clausola è inserita nei contratti di appalto.

La misura trova applicazione anche per gli avvisi pubblici relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati.

Tale previsione viene estesa infine ai titolari di concessioni di beni comunali o convenzioni urbanistiche, i quali forniscono prima del rilascio della concessione o della stipula della convenzione una dichiarazione circa il rispetto del divieto di *pantouflage*.

È previsto inoltre l'inserimento di apposita clausola nei contratti individuali di lavoro di personale dirigente nonché del personale appartenente all'Area degli istruttori e all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

#### **Art. 17 – Sanzioni disciplinari**

La violazione delle misure di prevenzione previste dalla presente sezione nonché degli altri adempimenti ad essa correlati costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge e dei contratti collettivi in materia di procedimento disciplinare e relative sanzioni.

Ove il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa, tempestivamente, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di Legge, nonché il Dirigente della struttura presso cui presta servizio il dipendente.

Analogo obbligo sussiste in capo ai singoli dirigenti nei confronti del personale posto alle rispettive dipendenze, atteso l'obbligo di vigilanza incombente anche su di essi in ordine all'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

Nel caso in cui il comportamento disciplinarmente rilevante sia stato posto in essere da un Dirigente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informa tempestivamente sia l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che il dirigente sovraordinato e il Direttore generale, affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di Legge. Analogo obbligo compete al Direttore apicale ove dovesse rilevare inadempienze censurabili disciplinarmente commesse dai dirigenti assegnati alla sua Direzione/Area. Nei confronti dei dirigenti apicali, potranno procedere alla segnalazione in argomento anche il Segretario generale e il Direttore generale, ove ne siano a conoscenza.

**Art. 18 – Coordinamento tra prevenzione della corruzione e trasparenza**

La trasparenza consente di attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e lealtà nel servizio alla Nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

La trasparenza mira, inoltre, ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e la Pubblica Amministrazione e a promuovere la cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi attivando un processo partecipativo della cittadinanza.

**Art. 19 – Coordinamento tra il sistema dei controlli interni ed il PIAO**

Il "Regolamento sul sistema dei controlli interni", disciplina, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interno, come codificati nella nuova formulazione del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito elencati:

1. controllo successivo di regolarità amministrativa;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo sugli organismi gestionali;
6. controllo della qualità dei servizi erogati.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario Generale (che si avvale di apposita unità organizzativa posta alle sue dipendenze e coordinata da un Vice Segretario), in raccordo con la Direzione Specialistica Legalità e Controlli, e tiene conto di quanto convenuto con l'ausilio della Cabina di Regia di cui all'art. 21 del citato "Regolamento sul sistema dei controlli interni".

La funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa esercitata attraverso il sistema dei controlli previsto nel suo complesso dal vigente Regolamento comunale, si pone in rapporto dinamico e di stretta complementarità con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione come disciplinata dalla presente sezione.

Il rispetto delle regole e delle procedure costituisce un importante strumento di contrasto alla corruzione e all'illegalità, sicché l'individuazione degli ambiti cui va esteso il controllo di regolarità

amministrativa di tipo successivo avviene avendo riguardo anche agli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Degli esiti dell'attività di controllo si tiene conto ai fini dell'aggiornamento della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, dei Modelli Operativi e in sede di valutazione del rischio.

#### **Art. 20 – Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**

In considerazione della rilevanza strategica della prevenzione e del contrasto della corruzione, le attività da porre in essere al riguardo sono inserite nella programmazione strategica ed operativa definita in via generale nel PIAO, quali obiettivi e indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione.

Le misure relative alla trasparenza e all'integrità sono recepite anch'esse nel PIAO quali obiettivi strategici e operativi.

Detto inserimento avviene:

- per quanto riguarda la performance organizzativa, con riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei tempi e delle fasi previste ed allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati e gli utenti dei servizi;
- per quanto riguarda la performance individuale, con riferimento agli obiettivi assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ai Dirigenti apicali.

Il RPCT annualmente valuta la compliance delle Direzioni agli obiettivi anticorruzione e trasparenza sulla base di schede condivise con tutti i direttori dopo l'approvazione del PIAO.

#### **Parte seconda:            Trasparenza e integrità**

#### **Art. 21 - Principi ispiratori ed obiettivi generali**

Le attività ed i servizi erogati dal Comune di Milano sono improntati ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni nonché alla verifica del rispetto del principio della tracciabilità dei flussi finanziari nell'esecuzione dei contratti pubblici.

In coerenza con i principi ispiratori del D.lgs. n.33/2013, il Comune di Milano si propone due obiettivi preminenti:

- a) il consolidamento generale delle misure di trasparenza nell'ottica di assicurare una efficace e ampia accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sullo svolgimento delle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

- b) l'implementazione delle attività di confronto con gli *stakeholders* e di promozione della partecipazione, al fine di conseguire una maggiore diffusione e fruibilità delle informazioni, strumenti funzionali a cittadini e imprese nell'ambito di un effettivo processo di semplificazione amministrativa.

Il Comune di Milano, infatti, per contrastare la corruzione e incentivare la trasparenza adotta soluzioni capaci di coniugare la correttezza, la trasparenza, l'equità e la lotta alla burocrazia e all'inefficienza amministrativa.

Il Comune di Milano assicura la pubblicazione di ulteriori dati, informazioni e documenti di cui non è prevista l'obbligatoria pubblicazione per Legge, secondo modalità già in uso.

In particolare, si tratta dei seguenti ambiti:

1. autorizzazioni e concessioni per occupazioni di suolo pubblico, attività commerciali, sosta;
2. Sponsorizzazioni finanziarie;
3. liste di attesa relative ai servizi educativi;
4. dati relativi ai tirocini formativi curriculari e tirocini formativi e di orientamento extracurriculari;
5. dati relativi alle concessioni d'uso temporaneo di spazi multiuso e locali scolastici che non si configurano come locazioni;
6. pubblicazione dei documenti di programmazione strategico-gestionale del Nucleo Indipendente di Valutazione;
7. piano e referto finale relativi all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa su atti e procedimenti dell'Ente;
8. elenco atti di liquidazione effettuati mediante modalità elettronica;
9. relazione sull'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo del Comune di Milano;
10. report sul controllo di gestione e sulla qualità dei servizi erogati;
11. dati relativi al sistema di gestione attraverso modalità telematica dell'accesso civico generalizzato, con riferimento anche alla pubblicazione di apposita relazione annuale sulle attività svolte e sulle valutazioni di impatto dell'istituto sull'organizzazione dell'Ente;

12. dati sull'incidentalità stradale, ritenuti di interesse generale per la cittadinanza;
13. dati aggregati di interesse generale sui Nidi e le Scuole d'infanzia;
14. esiti delle indagini di customer sulla qualità di alcuni servizi;
15. Patti di integrità e Protocolli di legalità negli appalti e relativi ai temi del contrasto alle mafie ed al lavoro irregolare;
16. dati riepilogativi - relativi all'istanze presentate - nonché un estratto dei titoli edilizi rilasciati, per le procedure relative a: Immobili dismessi ex art. 40 bis della Legge Regionale 12/2005; Ambiti di rigenerazione ex art. 11 della Legge Regionale 12/2005;
17. Diritti edificatori e Registro delle cessioni - PGT- Richieste di annotazioni relative al rilascio di certificati;
18. Attuazione misure PNRR.

#### **Art. 22 – Contenuti ed obiettivi specifici**

La presente sezione, sulla base della vigente normativa e degli interventi di regolazione effettuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riporta le soluzioni organizzative individuate come idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente. Gli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione di dati, informazioni e documenti da parte del Comune di Milano, come individuati nel D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., sono recepiti dinamicamente all'interno del PIAO.

Sul portale del Comune di Milano è presente la sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" in cui sono pubblicati i contenuti di cui al D.lgs. n. 33/2013, oltre ad una serie ulteriore di dati e contenuti previsti dal presente documento e meglio elencati all'articolo 21.

I dati, le informazioni e i documenti devono rispettare i seguenti criteri: integrità, costante aggiornamento (con indicazione puntuale delle date di pubblicazione e aggiornamento), completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità; inoltre, essi devono essere prodotti in formato aperto e riutilizzabile.

#### **Art. 23 – Soggetti referenti e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

All'interno dell'organizzazione del Comune di Milano i Dirigenti apicali sono "Referenti per la trasparenza", coadiuvati nelle attività gestionali da un Funzionario all'uopo individuato, il quale svolge, per le materie di propria competenza, attività di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza e integrità, con riferimento al tempestivo e regolare flusso

delle informazioni da pubblicare e da aggiornare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei contenuti ed obiettivi della presente sezione.

Il “Referente per la trasparenza” si coordina con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o dirigente/funziionario da questi delegato; questi, a sua volta, coordina i Referenti della trasparenza e controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi.

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indice almeno un incontro l’anno con i Dirigenti apicali al fine di verificare l’attività in corso e le eventuali criticità riscontrate nonché proporre, se ne ricorrono le condizioni, ambiti ulteriori di pubblicazione o diverse articolazioni dei dati, documenti e informazioni, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, tenendo conto degli esiti dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila (avvalendosi del supporto istruttorio dell’Area Anticorruzione e Privacy) in ordine alla regolare attuazione degli istituti dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato, sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa e dagli interventi di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Analogo obbligo di vigilanza compete a ciascun dirigente con riferimento ai rispettivi servizi.

#### **Art.24 – Organizzazione e funzioni dell’amministrazione per la predisposizione e l’attuazione delle attività in materia di trasparenza**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nell’ambito della propria attività di coordinamento dei Referenti della trasparenza, anche per il tramite della struttura di supporto, dà impulso all’attuazione delle attività in materia di trasparenza ed integrità, fornisce suggerimenti, organizza riunioni specifiche con i medesimi Referenti, fornisce consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa.

In particolare, ogni Referente effettua periodicamente una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito “Amministrazione Trasparente” nelle sezioni di propria competenza, verificandone la completezza e la coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, al PIAO è allegata una tabella denominata “*Tabella relativa agli obblighi di pubblicazione e ai responsabili degli stessi*” riportante gli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza con indicazione delle scadenze per l’aggiornamento ed il monitoraggio interno e le Direzioni ed i Dirigenti responsabili, aggiornata secondo le indicazioni del PNA 2023.

I Dirigenti apicali trasmettono semestralmente – con scadenza al 20 luglio e al 20 gennaio dell’anno successivo, una relazione circa l’andamento delle attività connesse alla trasparenza, al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge dando atto, altresì, dell’avvenuto monitoraggio ai sensi del comma precedente.

Nella medesima Relazione i Dirigenti attestano:

a) l'avvenuto monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di cui al precedente art. 10, cpv. 6, provvedendo ad informare il RPCT dell'eventuale ricorso all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 2 comma bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e circa le attività di monitoraggio interno svolte ai fini della de-pubblicazione di dati e documenti nel rispetto della decorrenza e durata di pubblicazione cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013.e s.m.i.;

b) l'aggiornamento delle pubblicazioni di competenza ai sensi della predetta normativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può compiere, anche per il tramite di personale da questi incaricato, verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di verificare l'effettiva fruibilità dei dati e delle informazioni da parte degli utenti; effettua, anche in funzione degli incontri di cui all'articolo 23, verifiche a campione su quanto dichiarato nella Relazione semestrale di cui al comma precedente.

I risultati annuali delle attività in materia di trasparenza effettuate dall'Amministrazione comunale sono trasmessi, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Nucleo Indipendente di Valutazione in concomitanza con l'approvazione del PIAO e dei suoi aggiornamenti annuali.

#### **Art. 25 – Formazione interna e comunicazione esterna**

Al fine di sviluppare nell'ambito del Comune di Milano la cultura della trasparenza e della legalità, nello spirito della più recente legislazione in materia, la Direzione preposta alla formazione del personale predispone, sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dai Dirigenti apicali – d'intesa con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e previa informativa al Direttore Generale – adeguati percorsi formativi per tutti i dipendenti, come previsti ai sensi dell'art. 4.

La formazione sulla trasparenza potrà essere effettuata unitamente ai percorsi formativi previsti in materia di prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione, è effettuato dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, che annualmente entro il 20 gennaio invierà al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza una relazione in merito ai percorsi formativi effettuati e alla verifica dei livelli di effettiva formazione conseguiti, dandone contestuale informativa al Direttore Generale.

**Art. 26 – Disciplina dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato**

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza è destinatario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n.33/2013, delle istanze di accesso civico finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, per il tramite dei Dirigenti interessati, avrà cura, entro il termine di trenta giorni dall'istanza, di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo Indipendente di Valutazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di accesso civico cd. generalizzato, che consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che formano oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato, che non richiede motivazione e sulla quale l'amministrazione deve provvedere entro trenta giorni, può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ovvero o ad altro ufficio indicato dall'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" che al momento viene individuato nella Segreteria Generale, ferma la competenza a provvedere alla sua evasione nei termini di legge in capo alla Direzione competente per materia, cui sarà trasmessa l'istanza ricevuta.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il cittadino richiedente non ha l'obbligo di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti, fermo restando l'onere a suo carico di fornire tutti gli elementi identificativi in suo possesso o ordinariamente acquisibili.

Il comma 4 del sopra citato articolo 5 precisa che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.



Al fine di assicurare l'ampia operatività e l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, l'Amministrazione Comunale – in conformità alle indicazioni contenute negli interventi di regolazione effettuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 in accordo con il Garante della privacy – ha attivato, attraverso il proprio sito istituzionale, un canale telematico rivolto alla cittadinanza ai fini dell'inoltro delle istanze che utilizza la c.d. *piattaforma CRM*. Tale modalità di ricezione non preclude la possibilità di utilizzare altri strumenti come la posta elettronica o la presentazione di istanze direttamente al protocollo generale o agli uffici comunali.

I Dirigenti apicali individuano appositi referenti per l'accesso civico generalizzato che si occupano di sovrintendere alla trattazione delle istanze da parte agli uffici di volta in volta interessati nell'ambito della propria Direzione.

Il referente si occupa, altresì, di curare il formale invio dei relativi riscontri agli istanti e di fornire mensilmente al Dirigente apicale una rendicontazione circa il numero e lo stato di trattazione delle istanze di accesso civico generalizzato pervenute.

Il referente presidia attentamente il rispetto della tempistica di trattazione delle istanze di accesso civico generalizzato e in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti, informa tempestivamente il Dirigente responsabile al fine di attivare ogni conseguente intervento correttivo.

La violazione delle disposizioni in materia di accesso civico costituisce causa di responsabilità come precisato al successivo articolo 29 della presente sezione e nel codice di comportamento dell'Ente.

Ogni Dirigente apicale invia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio, una relazione riepilogativa circa l'attività svolta in materia di accesso civico generalizzato, indicando le criticità rilevate ed ogni eventuale proposta correttiva.

Resta ferma la possibilità in capo al RPCT di impartire direttive in tema di accesso civico anche in parziale difformità alle indicazioni contenute nel presente paragrafo, purché in linea al dettato normativo e preordinate ad assicurare una migliore gestione della materia.

#### **Art. 27 – Società in controllo pubblico ed enti partecipati dal Comune di Milano ad esclusione delle società quotate in mercati regolamentati e loro controllate**

Sono comprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, le società in controllo pubblico, con l'eccezione delle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

In conformità alla sopra citata normativa, le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

La disciplina della trasparenza si applica anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore ad € 500.000=, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, dalle Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Detta disciplina si applica anche alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore ad € 500.000 che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di pubblici servizi.

Viene, pertanto, fatto rinvio all'articolo 12 della presente sezione, circa la definizione del perimetro delle associazioni, fondazioni e di quegli Enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila Euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

**Art. 28 – Collegamento con le misure di prevenzione della corruzione e con la sottosezione Performance del PIAO.**

In considerazione della loro rilevanza strategica, gli obiettivi e le attività contemplati nella presente sezione sono connessi con gli obiettivi e le attività relative alla prevenzione della corruzione e sono altresì inseriti nella programmazione operativa definita in via generale dal PIAO, in qualità di obiettivi e di indicatori per la maggiore trasparenza e per la prevenzione del fenomeno della corruzione.

Sulla base del monitoraggio delle azioni svolte in attuazione della presente sezione, e sulla scorta degli esiti della performance organizzativa e individuale forniti dal Direttore Generale al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quest'ultimo effettua un'analisi per individuare le ragioni in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti in relazione ai risultati attesi ed individua le misure correttive volte anche a migliorare o implementare la presente sezione, in collaborazione con i Dirigenti apicali.

**Art. 29 - Responsabilità e sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni riguardanti la trasparenza e l'integrità**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza segnala all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo indipendente di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché di quelli relativi all'accesso civico, come descritti e dettagliati nel sopra citato decreto n. 33/2013 nonché nella normativa di attuazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti individuati dalla vigente normativa in materia di trasparenza come responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste, con riflessi ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance. Il Responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

## Allegato 1 - INDICATORI DI RISCHIO

| R1<br>Rilevanza degli<br>interessi esterni<br>coinvolti   | R2<br>Presenza segnalazioni o eventi<br>connessi a rischi corruttivi | R3<br>Rischio reputazionale   | R4<br>Numerosità dei rischi   | R5<br>Tasso di soccombenza contenzioso   | R6<br>N° tipologie rischio mappate   |
|---|--|---|---|--|--|
| Le azioni di processo sono caratterizzate da significativi benefici economici o di altra natura per i destinatari/stakeholder.          | Presenza di segnalazioni di eventi corruttivi/whistleblowing.        | Presenza di notizie di stampa relative a presunti eventi corruttivi, infiltrazioni di tipo mafioso o casi di maladministration. | Le azioni dei processi mappati presentano un numero di rischi superiore a 7.      | Sentenze sfavorevoli o parzialmente sfavorevoli uguali o superiori al 30% del totale delle sentenze attribuibili all'area di rischio nel triennio 2022-2024.   | Area di rischio ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto: assegnazione di contributi per un valore medio superiore a € 9.000.000 nel triennio 2022-2024<br>Area di rischio contratti pubblici: media percentuale tra il valore delle procedure esperite sul totale e il valore degli importi aggiudicati sul totale superiore a 9                             |
| Le azioni di processo sono caratterizzate da moderati benefici economici o di altra natura per i destinatari/stakeholder.               |  |   | Le azioni dei processi mappati presentano un numero di rischi compreso tra 4 e 7. | Sentenze sfavorevoli o parzialmente sfavorevoli comprese tra l'11% e il 29% del totale delle sentenze attribuibili all'area di rischio o presenza di massimo 2 sentenze totali nel triennio 2022-2024. | Area di rischio ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto: assegnazione di contributi per un valore medio ricompreso tra € 2.000.000 e € 9.000.000 nel triennio 2022-2024.<br>Area di rischio contratti pubblici: media percentuale tra il valore delle procedure esperite sul totale e il valore degli importi aggiudicati sul totale ricompresa tra 1,5 e 9. |
| Le azioni di processo sono caratterizzate da benefici economici o di altra natura per i destinatari/stakeholder di entità trascurabile. | Assenza di segnalazioni di eventi corruttivi/whistleblowing.         | Assenza di notizie di stampa relative a presunti eventi corruttivi, infiltrazioni di tipo mafioso o casi di maladministration.  | Le azioni dei processi mappati presentano un numero di rischi inferiore a 4.      | Sentenze sfavorevoli o parzialmente sfavorevoli inferiori o uguali al 10% delle sentenze attribuibili all'area di rischio nel triennio 2022-2024.  | Area di rischio ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto: assegnazione di contributi per un valore medio inferiore a € 2.000.000 nel triennio 2022-2024.<br>Area di rischio contratti pubblici: media percentuale tra il valore delle procedure esperite sul totale e il valore degli importi aggiudicati sul totale inferiore a 1,5.                         |

## INDICATORI DI MITIGAZIONE

|              | M1<br>LIVELLO DI COPERTURA MISURE   | M2<br>DIGITALIZZAZIONE   | M3<br>CERTIFICAZIONE ISO  | M4<br>AUDIT   |
|--------------|---|--|---|---|
| <b>BASSO</b> | Il rapporto tra il numero di misure di prevenzione e il numero di MO applicabili risulta $\leq 3,5$ .                             | L'azione di processo non è gestita attraverso l'utilizzo di software specifici.                      | Azione che non ha attinenza a un processo certificato secondo gli standard ISO. | Il processo non è stato oggetto di interventi di audit nel triennio 2022-24.          |
| <b>MEDIO</b> | Il rapporto tra il numero di tipologie misure di prevenzione e il numero di MO applicabili risulta maggiore di 3,5 e $\leq 5,5$ . | L'azione di processo è gestita attraverso software generici o non necessita di essere digitalizzata. |   | Il processo è stato parzialmente oggetto di interventi di audit nel triennio 2022-24. |
| <b>ALTO</b>  | Il rapporto tra il numero di misure di prevenzione e il numero di MO applicabili risulta essere maggiore di 5,5.                  | L'azione di processo è gestita attraverso l'utilizzo di software specifici                           | Azione che ha attinenza a un processo certificato secondo gli standard ISO      | Il processo è stato oggetto di interventi di audit nel triennio 2022-24.              |

## MATRICE PER LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MITIGAZIONE</b>   | <b>ALTO</b>  | <b>BASSO</b> | <b>BASSO</b> | <b>MEDIO</b> |
|                      | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>ALTO</b>  |
|                      | <b>BASSO</b> | <b>BASSO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>ALTO</b>  |
|                      |              | <b>BASSO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>ALTO</b>  |
| <b>RISCHIO LORDO</b> |              |              |              |              |

**Allegato 2 - SEZIONE NORMATIVA PIAO 2025 - 2027**

**a. CHECK-LIST DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**Il titolare effettivo** è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di un soggetto giuridico, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale ente, ovvero ne risultano beneficiari in ultima istanza.

*Qui di seguito si indicano le modalità pratiche per identificare il titolare effettivo, sia che si tratti di soggetti che abbiano una veste societaria, sia qualora si tratti di Enti quali fondazioni e Associazioni*

**Criteri per l'individuazione della titolarità effettiva di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche - indicazioni ex art. 20 D.LGS 231/2007 e s.m.i.:**

Il titolare effettivo di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo, ovvero il titolare del vantaggio economico.

Nel caso in cui il soggetto sia una società di capitali:

costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;  
costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, attribuibile il controllo del medesimo in forza:

del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;  
del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;  
dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il soggetto sia una fondazione o un'associazione o una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

i fondatori, ove in vita;  
i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;  
i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso dei trust, i titolari effettivi si identificano (cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di be-

---

neficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

---

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (ma privo di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, i comitati, i condomini, le parrocchie).

Se nonostante i criteri sopra indicati non si riesca ad individuare il titolare effettivo o si riscontrino anomalie nelle dichiarazioni rilasciate è necessario compilare l'allegata check-list nei campi sottostanti e trasmetterla all'indirizzo [antiriciclaggio@comune.milano.it](mailto:antiriciclaggio@comune.milano.it).

---

**b. CHECK –LIST DA UTILIZZARE PER VERIFICARE LA PRESENZA DI INDICATORI DI ANOMALIA <sup>5</sup>**

**ANOMALIE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

Soggetto che agisce nell'ambito di operazione finanziata con:

☐ Risorse dell'Ente

☐ Altre risorse (specificare): \_\_\_\_\_

| Indicatore di anomalia  |   |  | Dati rilevabili dall'istruttoria |    |        |
|---|---|--|----------------------------------|----|--------|
| A. Residenza, sede, cittadinanza in:                              | A.1                                       | indicare il Paese della sede o della residenza                                       | SI NO                            |    |        |
|   | A.2                                       | Paese "black-list"   |                                  |    |        |
| B. Anoma-Reticenza nel fornire:<br>lie nei rapporti<br>instaurati | B.1                                       | documenti o informazioni inerenti l'operazione                                       | SI                               | NO | NON SO |
|   | B.2                                       | documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione | SI                               | NO | NON SO |
|   | Presenza di situazioni in cui i soggetti: |  | SI                               | NO | NON SO |
|   | B.3                                       | variano ripetutamente le informazioni fornite  | SI                               | NO | NON SO |
|   | B.4                                       | forniscono informazioni incomplete o erronee   | SI                               | NO | NON SO |
| C. Documentazione che sembra non veritiera o dubbia:              | C.1                                       | presenza di dati discordanti tra loro  | SI                               | NO |        |

<sup>5</sup> Le Pubbliche Amministrazioni sono, infatti, tenute a comunicare dati e informazioni relativi a operazioni sospette nell'ambito delle procedure indicate all'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 (autorizzazioni o concessioni, procedure di scelta del contraente per lavori/servizi/forniture, concessione di contributi e finanziamenti pubblici a persone fisiche ed enti pubblici o privati) in particolare se legate alle anomalie che possono emergere dalle verifiche sulle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti a prescindere da:

- rilevanza importo dell'operazione;
- operazioni rifiutate o interrotte o eseguite da altri operatori.

L'allegata check-list distingue le anomalie del soggetto da quelle dell'operazione e fornisce un ausilio all'identificazione di anomalie, con particolare riferimento alla figura del titolare effettivo, anche sulla base di alcuni indicatori identificati da Banca d'Italia. È fondamentale, comunque, ricordare che "l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto". (fonte: istruzioni UIF 2018).



|   |     |   |    |    |
|---|-----|---|----|----|
| D. Dati di contatto, (compresa domiciliazione fiscale) anomali e/o carenti:                       | D.1 | indirizzo diverso dal domicilio, dalla residenza o dalla sede tali da ipotizzare domiciliazioni di comodo   | SI | NO |
|   | D.2 | impresa sprovvista di contatti telefonici o via e-mail ovvero di pagina internet o alla quale è riconducibile un sito web non aggiornato da tempo   | SI | NO |
| E. Collegamenti con organizzazioni <i>no profit</i> o non governative con:                        | E.1 | connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate  | SI | NO |
|   | E.2 | titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti  | SI | NO |
|   | E.3 | connessioni con soggetti che esercitano analoghi attività con fini di lucro   | SI | NO |
| F. Sembra agire per conto di altri:   | F.1 | titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione   | SI | NO |
|   | F.2 | PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta  | SI | NO |
|   | F.3 | rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti, soprattutto se ciò avviene in un momento immediatamente successivo a quello in cui sono entrati nella loro disponibilità.   | SI | NO |
| G. Indici reputazionali negativi relativi al titolare effettivo, nonché a soci e/o rappresentanti | G.1 | sussistenza di procedimenti penali, (quando tale informazione è nota e non coperta da obblighi di segretezza)   | SI | NO |
|   | G.2 | sussistenza di procedimenti per danno erariale, se l'informazione è nota  | SI | NO |
|   | G.3 | presenza di notizie pregiudizievoli e aggiornate desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili ( <i>adverse news</i> ).   | SI | NO |
| H. Relativamente al soggetto giuridico, presenza di amministratori e/o soci:                      | H.1 | sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale   | SI | NO |
|   | H.2 | sottoposti ad altri provvedimenti di sequestro  | SI | NO |
|   | H.3 | protesti e/o procedure concorsuali  | SI | NO |
|   | H.4 | che rivestono cariche pubbliche   | SI | NO |
|   | H.5 | di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 75 anni (compilare anche in caso di impresa individuale)   | SI | NO |
| I. Assetti societari caratterizzati da:   | I.1 | presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari | SI | NO |

|   |  |     |  |    |    |
|---|--|-----|--|----|----|
|   |  | I.2 | ripetute e/o improvvise modifiche  |    |    |
|   |  | I.3 | manca di modifiche nonostante la società sia in perdita o in forte difficoltà finanziaria  | SI | NO |
|   |  | I.4 | recente costituzione e improvvisa cessazione dell'attività   | SI | NO |
|   |  | I.5 | presenza di soggetti prestanome che amministrano e controllano la società  | SI | NO |
|   |  | I.6 | opacità e complessità (catene partecipative o forme giuridiche che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo)                                 | SI | NO |
|   |  | I.7 | assenza di personale dipendente o presenza di personale sottodimensionato se rapportato ai volumi di affari/settore in cui opera la società                          |    |    |
|   |  | I.8 | rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche riferibili in maniera diretta o mediata al titolare effettivo, specie se le somme vengono veicolate all'estero | SI | NO |
|   |  |     |  | SI | NO |
| J.  | Assetti economico-patrimoniali caratterizzati da:      | J.1 | capitale sociale o patrimonio netto minimo, o negativo, a fronte della richiesta di risorse di elevato importo   | SI | NO |
|   |  | J.2 | fatturato molto limitato in rapporto all'opera da eseguire (compilare anche in caso di impresa individuale)  | SI | NO |
|   |  | J.3 | incremento anomalo di ricavi e utile di esercizio oppure di alcune voci dell'attivo  | SI | NO |
|   |  | J.4 | presenza, nei periodi di imposta antecedenti alla richiesta della misura, di perdite di esercizio, specie se di considerevole importo                                | SI | NO |
|   |  | J.5 | assenza di bilanci regolarmente depositati o di dichiarazioni dei redditi  | SI | NO |
| <b>La sezione che segue va compilata SOLO in caso di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI</b> |  |     |  |    |    |
| K.  | In assenza dei requisiti richiesti dal Codice Appalti: | K.1 | presenza di rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa                     | SI | NO |
|   |  | K.2 | presenza di forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e di garanzie prive di idonea giustificazione   | SI | NO |
| L.  | Raggruppamento temporaneo illogico:                    | L.1 | sproporzionato rispetto al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto   | SI | NO |
|   |  | L.2 | partecipante singolo a sua volta raggruppato o consorziato   | SI | NO |
|   |  |     |  | SI | NO |

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
| L.3 rete d'impresa il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici                       |  |   |    |
| M. Avvalimento plurimo o frazionato con:  | M.1 concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto                                  | SI                                      | NO |
|   | M.2 eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento                              | SI                                      | NO |
| <b>ANOMALIE NELL'OPERAZIONE</b>   |  |   |    |
| Modalità di finanziamento dell'operazione:  |  |   |    |
| <input type="checkbox"/> Risorse dell'Ente  |  |   |    |
| <input type="checkbox"/> Altre risorse (specificare): _____   |  |   |    |
| <b>Indicatore di anomalia</b>   |  | <b>Dati rilevabili dall'istruttoria</b> |    |
| A) Soggetti estranei molto interessanti che sollecitano l'operazione:   | A.1 dipendenti della PA  | SI                                      | NO |
|   | A.2 PEP (Persone Politicamente Esposte)  | SI                                      | NO |
| B) Presenza di richieste inusuali:  | B.1 richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti/numerosi solleciti  | SI                                      | NO |
|   | B.2 presentazione di istanze/offerte (in caso di appalti) per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti | SI                                      | NO |
| C) Parametri economici:<br>(da compilarsi nel caso di rapporto di partnership)  | C.1 dichiarazione di disponibilità economiche sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto richiedente   | SI                                      | NO |
|   | C.2 offerta di garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie                                | SI                                      | NO |
| D) Presunzione di illogicità:   | D.1 istanza presentata a PA dislocata in località distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto  | SI                                      | NO |
|   | D.2 istanza che presuppone il sostenimento di ulteriori oneri a carico del richiedente   | SI                                      | NO |
| E. Richiesta di finanziamento pubblico per scopi incoerenti o sospetti:<br><br>(da compilarsi in caso di richiesta di | E.1 incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione   | SI                                      | NO |
|   | E.2 presenza di dichiarazione di utilizzo incompatibile con la natura e lo scopo del finanziamento erogato   | SI                                      | NO |
|   | E.3 contributo richiesto da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo/gruppo, con presentazione delle medesime garanzie   | SI                                      | NO |

|                                 |     |  |       |
|---------------------------------|-----|--|-------|
| <i>contributi/finanziamenti</i> | E.4 | richiesto o da soggetto /associazione/ fondazione costituita e finalizzata solo per ottenere agevolazioni economiche, a seguito di:<br>- repentine modifiche statutarie<br>- cambiamenti di sede o trasferimenti | SI NO |
|                                 | E.5 | presenza di dichiarazioni incoerenti o carenti di informazioni   | SI NO |
|                                 | E.6 | l'associazione o la società interessate risultano costituite in epoca corrispondente o molto prossima alla data di richiesta del contributo o sovvenzione  | SI NO |
|                                 |     |  |       |

**La sezione che segue va compilata SOLO in casi di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI**

|   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
| F. Presen-<br>tazione di<br>un'unica offerta<br>nell'ambito di<br>procedure di<br>gara con:                   | F.1   | tempi ristretti  | SI NO |
|   | F.2   | requisiti di partecipazione stringenti   | SI NO |
|   | F.3   | costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo della gara  | SI NO |
| G. Offerta<br>con ribasso<br>anormalmente<br>elevato in gare<br>al prezzo più<br>basso con:                   | G.1   | contratto caratterizzato da complessità elevata  | SI NO |
|   | G.2   | appalto con caratteristiche di ripetitività  | SI NO |
| H.  | Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. |  | SI NO |
| I. Assenza<br>di convenienza<br>economica alla<br>partecipazione<br>e all'esecuzione<br>del contratto<br>per: | I.1   | dimensione aziendale   | SI NO |
|   | I.2   | località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto o comunque senza alcun legame con essi | SI NO |
|   | I.3   | oneri da sostenere per richieste di modifica delle condizioni del contratto richieste dallo stesso contraente                            | SI NO |
| J. Modifi-<br>che delle condi-<br>zioni contrat-<br>tuali in fase di<br>esecuzione con-<br>sistenti in:       | J.1   | variazioni prestazioni originarie  | SI NO |
|   | J.2   | allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture   | SI NO |
|   | J.3   | rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti   | SI NO |
|   | J.4   | significativo incremento dell'importo del contratto  | SI NO |

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| K.   | Opera-<br>zioni ripetute<br>e/o non giustifi-<br>cate di:  | K.1 cessione<br>K.2 affitto di azienda o di un suo ramo<br>K.3 trasformazione, fusione o scissione della so-<br>cietà  | SI NO<br>SI NO<br>SI NO          |
| L.   | Subap-<br>palti e/o ano-<br>mali perché:   | L.1 oltre la quota permessa<br>L.2 senza preventiva indicazione in sede di offerta<br>L.3 senza deposito del contratto di subappalto<br>L.4 senza deposito della documentazione atte-<br>stante il possesso dei requisiti di legge   | SI NO<br>SI NO<br>SI NO<br>SI NO |
| M.   | Cessioni<br>di crediti deri-<br>vanti dall'esecu-<br>zione del con-<br>tratto effet-<br>tuate:             | M.1 nei confronti di soggetti diversi da banche e da<br>intermediari finanziari con oggetto sociale l'e-<br>sercizio di acquisto di crediti<br>M.2 in assenza delle prescrizioni di forma e di pre-<br>via notifica della cessione   | SI NO<br>SI NO                   |
| <b>La sezione che segue va compilata SOLO in presenza di ISTANZE DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI</b> |  |  |                                  |
| N.   | Attività<br>commerciali<br>prive di capacità<br>oggettive ri-<br>spetto a:                                 | N.1 necessarie disponibilità economiche o patri-<br>moniali<br>N.2 legami con il luogo in cui si svolge l'attività (re-<br>sidenza, sede)  | SI NO<br>SI NO                   |
| O.   | Disponi-<br>bilità di immo-<br>bili senza plausi-<br>bili giustifica-<br>zioni derivanti<br>da, ad esempio | O.1 acquisto di beni immobili per importi rile-<br>vanti da parte di società scarsamente capita-<br>lizzate o con notevole deficit patrimoniale<br>O.2 acquisto e vendita di beni immobili, specie<br>se di pregio, in poco tempo e con ampia diffe-<br>renza di prezzo fra vendita e acquisto<br>O.3 ripetuti acquisti di beni immobili senza ri-<br>corso a mutui o altre forme di finanziamento<br>O.4 operazioni di compravendita tra società<br>dello stesso gruppo | SI NO<br>SI NO<br>SI NO<br>SI NO |
| P.   | Richie-<br>ste di licenze ri-<br>petute  | P.1 senza avvio dell'attività produttiva<br>P.2 da parte di società in perdita o in forte diffi-<br>coltà finanziaria che però non modifica i propri<br>assetti gestionali e operatività   | SI NO<br>SI NO                   |
| Q.   | Licenze<br>di commercio ri-<br>chieste o acqui-<br>state   | Q.1 per importi rilevanti da parte di so-<br>cietà scarsamente capitalizzate o con note-<br>vole deficit patrimoniale<br>Q.2 in assenza di legami con il luogo in cui si<br>svolge l'attività (residenza, sede)  | SI NO<br>SI NO                   |

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| R. Proposte di pagamenti illogiche o sospette : | R.1 richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi  | SI | NO |
|   | R.2 con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione | SI | NO |
|   | R.3 pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato  | SI | NO |
|   | R.4 con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie   | SI | NO |
|   | R.5 con richiesta di estinzione anticipata o da parte di un terzo al rapporto negoziale                                     |    |    |

---

**Allegato 3 - TABELLE ADEMPIMENTI DA VERIFICARE**

| ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE – SEZIONE NORMATIVA |  |  |  |   |             |
|---|--|--|--|---|-------------|
| Parte prima -   |  |  |  |   |             |
| SCADENZA DA MONITORARE  | SOGGETTO                                 | ADEMPIMENTO  | TERMINI INDICATI NEL PIAO – SEZIONE NORMATIVA. | DESTINATARI   | RIFERIMENTO |
| 30 SETTEMBRE  | DIRIGENTI                                | Ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano i Dirigenti effettuano la verifica della mappatura delle attività a rischio di corruzione inserite nel PIAO e formulano eventuali proposte di modifica o confermano l'attualità dei modelli esistenti, trasmettendo una informativa circa le attività sopra indicate. | Entro il 30 settembre di ciascun anno          | Responsabile prevenzione della corruzione con contestuale informativa al Direttore Generale | Art. 2      |
| 20 GENNAIO<br><br>20 LUGLIO   | DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | Al momento dell'assunzione di ogni dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, consegna copia del Piano acquisendo formale dichiarazione di presa d'atto della consegna.<br><br>Invia <b>un report</b> sullo stato di attuazione della disposizione.  | Semestralmente                                 | Responsabile prevenzione della corruzione   | Art. 3      |

Allegato sub A)

|                                   |  |   |                                       |   |        |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--------|
| 30 SETTEMBRE                      | DIRIGENTI APICALI                                    | <p>I Dirigenti apicali possono organizzare, annualmente, momenti di confronto con i dipendenti della propria struttura per acquisire suggerimenti e valutazioni concrete circa l'implementazione delle attività a rischio, nonché stimoli per la conseguente attività di prevenzione.</p> <p>Formalizzazione eventuali proposte in apposita relazione da caricare in Xarc-Pac</p>   | Entro il 30 settembre di ciascun anno | <p>Dipendenti della struttura di riferimento</p> <p>Responsabile prevenzione della corruzione con contestuale informativa al Direttore Generale</p> | Art. 3 |
| Entro 30 giorni approvazione PIAO | DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE             | Trasmissione del Piano della formazione   | Entro 30 giorni approvazione PIAO     | Responsabile prevenzione della corruzione con contestuale informativa al Direttore Generale   | Art. 4 |
| 31 GENNAIO                        | DIRIGENTI APICALI                                    | Comunicazione della programmazione delle rotazioni nel 2025 Area Istruttori   | Entro il 31 gennaio                   | Responsabile prevenzione della corruzione con contestuale informativa al Direttore Generale   | Art. 5 |
| 31 MARZO                          | UFFICI DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | <p>Gli uffici del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispongono una relazione annuale sulle verifiche ed attività svolte nonché su eventuali previsioni per l'anno successivo. La relazione è trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, alla Commissione consiliare competente per materia ed all'Organismo Indipendente di Valutazione. La relazione contenente i risultati dell'attività svolta è pubblicata sul portale del Comune di Milano.</p> | Entro il 31 marzo di ciascun anno     | <p>Sindaco</p> <p>Giunta Comunale</p> <p>Consiglio Comunale</p> <p>Commissione consiliare antimafia</p> <p>O.I.V.</p>                               | Art. 7 |



Allegato **sub A)**

|                         |  |   |   |   |         |
|-------------------------|--|---|---|---|---------|
| 15 GENNAIO<br>15 LUGLIO | DIRETTORE CUA                              | Report semestrale di tutte le gare dell'Area Gare beni e servizi con una sola offerta   | Semestralmente                                  | Responsabile prevenzione della corruzione                           | Art. 10 |
| 20 GENNAIO              | DIRIGENTI                                  | Trasmettono in modalità telematica, tramite l'applicativo informatico anticorruzione (Xarc PAC), un Report circa lo stato di attuazione dei modelli inseriti nel Piano con riferimento all'anno precedente. | Semestralmente (entro 15 giorni dalla scadenza) | Responsabile prevenzione della corruzione                           | Art. 10 |
| 20 LUGLIO               | DIRIGENTI                                  | Trasmettono in modalità telematica, tramite l'applicativo informatico anticorruzione (Xarc PAC), un Report circa lo stato di attuazione dei modelli inseriti nel Piano con riferimento all'anno in corso.   | Semestralmente (entro 15 giorni dalla scadenza) | Responsabile prevenzione della corruzione                           | Art. 10 |
| 20 GENNAIO<br>20 LUGLIO | DIRIGENTI                                  | Effettuano il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali ed eliminano tempestivamente le anomalie.   | Semestralmente (entro 15 giorni dalla scadenza) | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10 |
| ENTRO IL 20 LUGLIO      | REFERENTE DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE | Attestazione avvenuta acquisizione delle relazioni annuali riferite alle Società partecipate e controllate  | Semestralmente                                  | Responsabile prevenzione della corruzione                           | Art. 12 |
| ENTRO IL 20 GENNAIO     | REFERENTE DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE | Attestazione avvenuta acquisizione delle relazioni annuali riferite alle Associazioni e Fondazioni  | Semestralmente                                  | Responsabile prevenzione della corruzione                           | Art. 12 |

| ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PIANO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE |  |   |   |   |             |
|---|--|---|---|---|-------------|
| Parte Seconda – Trasparenza e Integrità                                       |  |   |   |   |             |
| SCADENZA DA MONITORARE  | SOGGETTO                                 | ADEMPIMENTO   | TERMINI INDICATI NEL PIAO – SEZIONE NORMATIVA   | DESTINATARI   | RIFERIMENTO |
| 20 GENNAIO<br>20 LUGLIO   | DIRIGENTI                                | Effettuano una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito “Amministrazione Trasparente”, verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le disposizioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e inviano tempestiva comunicazione di detta ricognizione mediante apposita <b>Relazione</b> . | Semestralmente (entro 15 giorni dalla scadenza) | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                         | Art. 24     |
| 20 GENNAIO  | DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | Trasmissione relazione descrittiva delle attività formative, in termini di frequenza e conseguimento dell’attestato di partecipazione, e trasmette reportistica idonea alla verifica dell’effettiva formazione.   | Entro il 20 gennaio di ciascun anno             | Responsabile prevenzione della corruzione con contestuale informativa al Direttore Generale | Art.24      |
| 20 GENNAIO  | DIRIGENTI                                | Ogni Dirigente apicale invia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza annuale, una relazione riepilogativa circa l’attività svolta in materia di accesso civico generalizzato, indicando le criticità rilevate ed ogni eventuale proposta correttiva   | Annualmente                                     | Responsabile della trasparenza  | Art. 26     |

| <b>ADEMPIMENTI PREVISTI NEL CODICE DI COMPORTAMENTO</b><br>(Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369 del 05.11.2021) |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| SCADENZA DA MONITORARE  | SOGGETTO   | ADEMPIMENTO  | TERMINI   | DESTINATARI   | NOTE  |
| 20 GENNAIO<br>20 LUGLIO   | TUTTE LE DIREZIONI ED AREE CON DIRIGENTE APICALE | Ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente articolo, con cadenza semestrale ogni Direzione invia alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza idonea reportistica.   | Semestralmente (entro 15 giorni dalla scadenza) | Direzione Organizzazione e Risorse Umane<br><br>Responsabile della Prevenzione della Corruzione | (Articolo 8 Contratti ed altri atti negoziali)          |
| 20 GENNAIO<br>20 LUGLIO   | TUTTE LE DIREZIONI ED AREE CON DIRIGENTE APICALI | Con cadenza semestrale ogni Direzione invia alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza idonea reportistica  | Semestralmente (entro 15 giorni dalla scadenza) | Direzione Organizzazione e Risorse Umane<br><br>Responsabile della Prevenzione della Corruzione | (Articolo 14 Comunicazione e dei conflitti d'interesse) |
| 20 GENNAIO<br>20 LUGLIO   | TUTTE LE DIREZIONI ED AREE CON DIRIGENTE APICALE | Sull'attività di vigilanza e monitoraggio viene predisposta, con cadenza semestrale, a cura di ogni Direzione una relazione da inviare alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, sulla base delle risultanze evidenziate dalle predette relazioni, verificano lo stato di attuazione del Codice di comportamento e indicano gli interventi volti a | Semestralmente                                  | Direzione Organizzazione e Risorse Umane<br><br>Responsabile della Prevenzione della Corruzione | (Art. 21 Vigilanza, monitoraggio)                       |

Allegato **sub A)**

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | correggere i fattori che hanno contribuito a determinare condotte non conformi ai principi del codice stesso. |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|